

DECRETO DEL DIRIGENTE DEL SETTORE AUDIT E CONTROLLI DI SECONDO LIVELLO
n. 28 del 11 settembre 2023

Oggetto: Manuale delle procedure di controllo EX POST sulle domande delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, PSR Marche 2014-2022 e PSR 2007-2013. Modifica al Decreto n.19/ACLS del 8 novembre 2022

VISTO il documento istruttorio e ritenuto, per le motivazioni nello stesso indicate, di adottare il presente decreto;

VISTO l'articolo 15 della legge regionale 30 luglio 2021, n. 18 (Disposizioni di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale);

DECRETA

- di adottare la modifica del manuale delle procedure di controllo ex post sulle domande delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, PSR Marche 2014-2022 e PSR 2007 - 2013 della Regione Marche precedentemente adottato con Decreto n.19/ACLS del 08/11/2022, come da allegato a) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di adottare nell'ambito del controllo ex post, le procedure dell'Organismo Pagatore AGEA trasmesse con nota AGEA - SVILR protocollo n.013145 del 17/02/2022 , di verifica dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale , come da allegato b) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di adottare il modello di verbale di sopralluogo e di relazione di controllo ex post rispettivamente come da allegato c) e allegato d) al presente decreto;
- di adottare nell'ambito del controllo ex post, le procedure dell'Organismo Pagatore AGEA trasmesse con nota AGEA del gennaio 2022 di verifica dell'assenza delle condizioni artificiali (art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013) come da allegato e) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- di dar mandato ai funzionari incaricati dell'effettuazione dei controlli, di utilizzare il suddetto manuale operativo, i modelli e le procedure indicate, per tutte le domande oggetto di controllo ex post.

Attesta, inoltre, che dal presente decreto non deriva né può derivare un impegno di spesa a carico della Regione.

Si attesta l'avvenuta verifica dell'inesistenza di situazioni anche potenziali di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/1990 e s.m.i.



La dirigente
(*Marina SANTUCCI*)

Documento informatico firmato digitalmente



DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Normativa di riferimento

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n.1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;
- Regolamento di esecuzione (UE) n.1242/2017 della Commissione che modifica del Reg. di esecuzione (UE) n.809/2014 sulle modalità di applicazione del Reg. (UE) n.1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità.
- DGR n.1150 del 19/09/2022 recante la modifica della DGR n.1068 del 16/09/2019 ss.mm. “Programma di Sviluppo Rurale Marche 2014-2022. Individuazione violazioni e applicazione riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari Misure non connesse alle superfici e agli animali”. Sostituzione Allegati A e B.

Motivazione



Il presente manuale descrive il dettaglio delle procedure di controllo ex post nell'ambito dell'attuazione delle misure di Sviluppo Rurale non connesse alla superficie o agli animali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2022 e del PSR 2007-2013 della Regione Marche. Con Legge Regionale n.18 del 30 luglio 2021 in materia di organizzazione e di ordinamento del personale della Giunta regionale e con le Delibere di Giunta Regionale n.1204 del 11 ottobre 2021 e n.1523 del 6 dicembre 2021 sono stati istituiti i Dipartimenti della Giunta regionale, le Direzioni e i Settori della Giunta regionale, e nell'ambito della Segreteria Generale della Regione Marche è istituito il presente settore regionale, denominato Audit e controlli di secondo livello (ACSL).

Con DGR n.384 del 19/04/2017 era stato approvato il protocollo d'intesa con l'Organismo Pagatore AGEA (a cui i Regolamenti comunitari affidano la competenza sui controlli ex post, con il quale AGEA delega questa funzione a questo settore della Regione Marche precedentemente denominato Posizione di funzione Controlli di secondo livello a auditing (CRF), in particolare alla Posizione Organizzativa "Controlli FEASR, FEAGA, FEAMP e sanzioni" tuttora così denominata.

Questa struttura ha già eseguito i controlli ex post anche per il PSR 2007/2013 secondo un manuale operativo la cui ultima revisione è stata approvata con Decreto del Dirigente della P.F. DDPF n.38 del 06/12/2012.

Con il Decreto n.17/CRF del 16/07/2018 è stato approvato il nuovo manuale per il PSR 2014-2020 che ha sostituito il precedente, con lo scopo di:

- fornire ai controllori una traccia di lavoro dettagliata per uniformare le metodologie e la qualità del controllo ex post;
- fornire gli schemi e modelli di verbalizzazione delle operazioni di controllo ex post.

Sono poi seguiti revisioni annuali del manuale sino al vigente approvato con Decreto n.19/ACLS del 08/11/2022 che viene ora aggiornato in base anche alle ultime procedure di controllo disposte dall'Organismo Pagatore AGEA.

Esito dell'istruttoria

Per questo motivo:

- si adotta la modifica del manuale delle procedure di controllo ex post sulle domande delle misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali, PSR Marche 2014-2022 e PSR 2007 - 2013 della Regione Marche precedentemente adottato con Decreto n.19/ACLS del 08/11/2022, come da allegato a) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
- si adottano, nell'ambito del controllo ex post, le procedure di verifica del il rispetto dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale, secondo le disposizioni dell'O. P. AGEA trasmesse con nota AGEA - SVILR protocollo n.013145 del 17/02/2022, come da allegato b) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;



- si adottano il modello di verbale di sopralluogo e il modello di relazione di controllo ex post rispettivamente come da allegato c) e allegato d) al presente decreto;
- si adottano nell'ambito del controllo ex post, le procedure dell'Organismo Pagatore AGEA trasmesse con nota AGEA del gennaio 2022 di verifica dell'assenza delle condizioni artificiali (art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013) come da allegato e) al presente atto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale
- viene dato mandato ai funzionari incaricati dell'effettuazione dei controlli, di utilizzare il suddetto manuale operativo, i modelli indicati, per tutte le domande oggetto di controllo ex post.

Il responsabile del procedimento
(*Ubaldo ALIMENTI*)

Documento informatico firmato digitalmente

ALLEGATI

ALLEGATO A - MANUALE DELLE PROCEDURE DI CONTROLLO IN LOCO FEASR PSR Marche 2014- 2022. Misure non connesse alle superfici e agli animali Reg. (UE) 1305/2013 – Piano di Sviluppo Rurale 2014 – 2022 del PSR 2007-2013 della Regione Marche.

ALLEGATO B - Istruzioni per il controllo dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale (Documento OP AGEA versione 1.0 - settembre 2021)

ALLEGATO C – modello di verbale di sopralluogo controllo ex post

ALLEGATO D – modello di relazione di controllo ex post.

ALLEGATO E - Istruzioni per la verifica delle condizioni artificiali (art. 60 del regolamento (UE) n.1306/2013) vers. 1.0 – gennaio 2022 Organismo Pagatore AGEA Sviluppo Rurale





ALLEGATO A

MANUALE DI CONTROLLO EX POST revisione 2023

(Articolo 52 del Reg. (UE) n°809/2014)

Reg. (UE) 1305/2013 – Piano di Sviluppo Rurale Regionale 2014 - 2022

Reg. (Ce) 1698/2005 – Piano di Sviluppo Rurale Regionale 2007 – 2013

Misure a investimento

Sommario

OGGETTO DEL CONTROLLO	2
Verifica della stabilità delle Operazioni	2
Assegnazione delle pratiche	7
Fasi del Controllo	8
Fase preparatoria.	8
Fase di controllo aziendale:	9
Fase di elaborazione	10
CONTROLLO AZIENDALE	10
Sopralluogo aziendale	10
Controllo investimenti	12
Investimenti Fissi	13
Investimenti Mobili	13
Conservazione documentazione originale	14
Verifica dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale	14
La Relazione di controllo ex post	15
ESITO DEL CONTROLLO	17
Applicazione eventuale riduzione di cui all'articolo 30 del Reg (Ue) n°65/2011	17
Applicazione di penalizzazioni per mancato rispetto impegni (ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e applicate dalla vigente DGR n.1150 del 19/09/2022 e successive modificazioni.	18
Sanzioni	18
Cause di forza maggiore	20
Controlli ex post nelle zone colpite dal sisma.....	21
NORMA TRANSITORIA FINALE E ALLEGATI	22
Modelli per controlli ex post	23
MODELLO 1 : Verbale di prelievo dei fascicoli di controllo	24
MODELLO 2: Nota di preavviso controllo e modello di delega	25
MODELLO 4: documentazione fotografica	28



OGGETTO DEL CONTROLLO

I controlli ex post sono disciplinati dal Regolamento (UE) n.809/2014 e hanno per oggetto operazioni connesse a investimenti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71, del regolamento (UE) n. 1303/2013¹ e descritti nel programma di sviluppo rurale. Detto articolo reca una formulazione simile anche se non del tutto coincidente, con la precedente disciplina degli impegni ex post (articolo 72 del Reg CE n.1698/2005) che trova applicazione per tutte le domande di saldo presentate prima del 01/01/2015 afferenti quindi al PSR 2007-2013.

Di seguito vengono dettagliati alcune specifiche applicative del suddetto articolo, anche alla luce di interpretazioni consolidate nel corso delle precedenti annualità dell'attuale periodo di programmazione.

Verifica della stabilità delle Operazioni

Le linee guida ministeriali riferite allo Sviluppo Rurale stabiliscono che “l’Autorità di Gestione possa disciplinare i casi, le modalità e le condizioni in cui è possibile procedere allo svincolo anticipato del bene o al trasferimento del vincolo a terzi, nonché alla sostituzione del bene con altri di valore e capacità corrispondenti fatti salvi i principi previsti dalla normativa comunitaria”.

Ciò premesso al fine di garantire uniformità nelle procedure (sia in caso di controlli ex post, sia in caso di richieste specifiche da parte di beneficiari) l’autorità di Gestione del PSR di concerto con questa struttura regionale ha esplicitato con la nota id 11543213|26/05/2017|CRF alcuni criteri per un’interpretazione univoca di quanto stabilito dall’Articolo 71 del Reg. (UE) n.1303/13 di seguito riportati

¹ **Articolo 71**

Stabilità delle operazioni

1. Nel caso di un'operazione che comporta investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi, il contributo fornito dai fondi SIE è rimborsato laddove, entro cinque anni dal pagamento finale al beneficiario o entro il termine stabilito nella normativa sugli aiuti di Stato, ove applicabile, si verifichi quanto segue:

- a) cessazione o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;*
- b) cambio di proprietà di un'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico;*
- c) una modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari.*

Gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti. Gli Stati membri possono ridurre il limite temporale definito al primo comma a tre anni, nei casi relativi al mantenimento degli investimenti o dei posti di lavoro creati dalle PMI.



Per cessazione (o rilocalizzazione di un'attività produttiva al di fuori dell'area del programma) è da intendersi, non il momentaneo inutilizzo dell'investimento oggetto di contributo comunitario, ma la chiusura definitiva dell'attività produttiva agricola (o agrituristica o di altra attività connessa).

Per la valutazione dell'indebito vantaggio a un'impresa o a un ente pubblico nel caso di cambio di proprietà di un'infrastruttura si precisa che:

1. Il cambio di proprietà (o di possesso mediante affitto, conferimento beni in società o altro...) di un bene nei casi in cui il beneficiario subentrante abbia i requisiti di ammissibilità al premio insediamento giovani (ai sensi della misura 6.1 del PSR 2014/2020) e che contestualmente si assume gli impegni vincolativi afferenti ai contributi comunitari concessi in precedenza, non viene ritenuto indebito arricchimento. Ciò in considerazione del fatto che i requisiti per l'insediamento giovanile sono sempre pari o più restrittivi rispetto ai requisiti di finanziabilità richiesti al primo beneficiario del contributo e che il ricambio generazionale è uno degli obiettivi strategici del Piano di Sviluppo Rurale.
2. Il trasferimento del solo possesso del bene (mediante contratto di affitto o atto di conferimento in società) con trasferimento del vincolo al nuovo possessore è possibile anche nei casi in cui il subentrante non sia un giovane agricoltore, solo previa valutazione che la nuova impresa al momento del cambio, abbia i requisiti di ammissibilità e di finanziabilità che le avrebbero teoricamente consentito l'accesso al finanziamento del bene trasferito e pertanto non si configuri alcun indebito vantaggio.
3. Gli altri cambi di proprietà del bene (vendita o donazione) permangono vietati nel periodo vincolativo quinquennale.
4. Per le macchine ed attrezzi è possibile procedere alla sostituzione dei beni "difettosi" o la cui riparazione non si giustifica dal punto di vista economico, con altri di valore e capacità corrispondenti, solo nei casi in cui la sostituzione sia stata preventivamente autorizzata dall'AdG, previa presentazione di specifica istanza corredata da documentata valutazione tecnica.
5. Nei casi in cui, durante il periodo di impegno, si riscontrino modifiche dell'investimento (diverso utilizzo dell'immobile sempre rientrante nell'ambito agricolo) al fine di valutare che tali modifiche non siano sostanziali ovvero alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, occorre valutare la compatibilità della modifica con gli obiettivi originari del finanziamento ottenuto, affinché gli stessi non vengano compromessi.



Se la modifica dell'investimento, pur permanendo nell'ambito agricolo, non ha attinenza con l'obiettivo del piano di miglioramento finanziato, il vincolo si considera non rispettato.

A maggior ragione si considerano sempre compromessi gli obiettivi se la modifica determina un utilizzo per attività connessa all'agricoltura rispetto all'originario utilizzo agricolo.

Alcuni esempi:

- a. Un immobile è stato oggetto di contributo comunitario con utilizzo al 50% come laboratorio frutta (obiettivo legato al settore ortofrutticolo) e al 50% come ricovero attrezzi (nessun settore produttivo di riferimento). Una modifica, nel periodo vincolativo, che incrementasse la superficie con destinazione a laboratorio frutta a scapito del ricovero attrezzi non comprometterebbe gli obiettivi originari. Viceversa una modifica che determinasse un aumento della superficie del ricovero attrezzi, comprometterebbe gli obiettivi originari e pertanto il vincolo non si riterrebbe rispettato.
 - b. Un immobile è stato finanziato come stalla ovini (settore ovino). Una modifica nel periodo vincolativo che riducesse la superficie a stalla per la realizzazione di un caseificio aziendale (destinazione diversa ma pertinente all'obiettivo del settore produttivo con potenziale incremento del valore aggiunto) non comprometterebbe gli obiettivi originari.
6. In relazione al fatto che il regolamento prevede che “gli importi indebitamente versati in relazione all'operazione sono recuperati dallo Stato membro in proporzione al periodo per il quale i requisiti non sono stati soddisfatti”, facendo seguito a comunicazione già intercorsa tra questo settore ed AGEA, si chiarisce che anche quando l'inadempienza è eseguita all'inizio del periodo di impegno ed il mancato assolvimento dell'impegno sia determinato da fattori temporanei, non imputabili esclusivamente al beneficiario e opportunamente documentati, si determina un recupero parziale del contributo proporzionale al periodo di non assolvimento dell'impegno, indicando contestualmente di rinnovare il controllo ex post per l'annualità successiva, onde verificare l'adempimento o meno dell'impegno nel restante periodo vincolativo. Per il calcolo in proporzione al periodo vincolativo non rispettato, negli investimenti fissi occorre tener conto del fatto che l'AdG ha posto un vincolo più restrittivo (10 anni rispetto ai 5 previsti dal regolamento comunitario).



7. Non è previsto il recupero parziale proporzionato al periodo di impegno per gli impegni delle domande di pagamento di saldo pervenute prima del 01/01/2015, data di entrata in vigore del Reg 809/2014 che disciplina i controlli ex post.

I punti sopra descritti non si applicano nei casi di riconosciuta causa di forza maggiore

Ulteriori oggetti ed elementi del controllo ex post

Sono altresì oggetto di controllo ex post anche gli “Obblighi dei beneficiari”, successivi alla liquidazione del saldo che come tali sono riportati nei bandi di adesione delle singole misure di riferimento del PSR, tra i quali quelli ricorrenti sono

- vincolo di inalienabilità quinquennale;
- mantenimento della destinazione d’uso degli investimenti nel loro originario impiego per tutta la durata del vincolo (decennale investimenti fissi e quinquennale per investimenti mobili);
- mantenimento della ULA raggiunta a conclusione del piano di sviluppo per tutto il periodo di destinazione d'uso (misura 1.2.1.);
- mantenimento in azienda del sistema di analisi e gestione e di utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di informazione e comunicazione);
- concedere il consenso ai medesimi soggetti ogni altra forma di controllo necessaria al rispetto delle procedure di controllo;
- dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi previsti dall’articolo 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006; per investimenti di costo complessivo superiore a € 50.000,00 mediante l’affissione di una targa informativa, per investimenti di costo complessivo superiore a € 500.000,00 mediante l’affissione di un cartello; sia la targa sia il cartello dovranno contenere la bandiera europea, corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la dicitura: “Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l’Europa investe nelle zone rurali”;
- la conservazione a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo. Tale impegno viene considerato automaticamente assolto per tutti gli elaborati (stato finale lavori, relazioni, planimetria, ecc) redatti in formato digitale e acquisiti in SIAR; per i giustificativi di spesa consistenti in fatture



elettroniche occorrerà verificare che il beneficiario abbia attivato il servizio di conservazione digitale delle fatture elettroniche o tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate.

In relazione alla documentazione cartacea si stabilisce che l'eventuale assenza di documentazione originale attestata da denuncia di smarrimento, nei casi in cui l'amministrazione regionale abbia comunque a disposizione copie o scansioni della documentazione mancante, che consentano l'esatta ricostruzione dell'importo rendicontato ed erogato, non costituisce violazione dell'impegno.

Con riferimento agli investimenti afferenti ad una operazione comunitaria oggetto di controllo ex post si precisa che:

- qualora nella domanda oggetto di controllo ex post alla data del controllo, oltre a investimenti ancora oggetto di impegno (con vincolo decennale), siano presenti anche investimenti per i quali è già decorso il periodo di impegno (quinquennale per le attrezzature), si procederà comunque a verificare che la stabilità dell'operazione sia stata garantita per questi ultimi investimenti relativamente al proprio periodo di impegno;
- nei controlli ex post di domande che fanno parte del pacchetto giovani, l'esito del controllo è da riferire alla singola misura oggetto di controllo; tuttavia la verifica del rispetto degli impegni di cui all'articolo 71 del Reg (UE) 1303/2013 viene estesa anche agli altri investimenti finanziati con misure contestuali a quella estratta. Pertanto, se viene estratta una specifica misura appartenente al pacchetto giovani (6.1. o 1.1.2.) si controllerà il rispetto della stabilità delle operazioni anche per gli investimenti finanziati con le altre misure del pacchetto ma eventuali irregolarità riscontrate pur non determinando l'esito del controllo, saranno oggetto di segnalazione nella relazione di controllo al paragrafo 5.3 *Altre irregolarità*.



Assegnazione delle pratiche

I controlli ex post ordinariamente coprono, per ogni anno civile, almeno l'1 % della spesa FEASR per le operazioni di investimento ancora subordinate agli impegni e per le quali è stato pagato il saldo a carico del FEASR.

Il campione di operazioni da sottoporre ai controlli di cui al paragrafo 1, si basa su un'analisi dei rischi e dell'impatto finanziario delle varie operazioni, gruppi di operazioni o misure. Una parte del campione viene selezionata a caso. Responsabile del campionamento è l'Organismo pagatore Agea che comunica via mail il campione annuale estratto alla scrivente struttura regionale.

C'è la possibilità da parte dell'Autorità di Gestione di integrare il campione con progetti a "rischio" individuati dalla stessa AdG.

Il controllo di competenza di questa struttura ora denominata Settore Audit e controlli di secondo livello è affidato, alla Posizione Organizzativa "Controlli FEASR, FEAGA, FEAMP e sanzioni".

L'assegnazione delle pratiche ai dipendenti incaricati di eseguire i controlli ex post viene determinata dal responsabile della Posizione Organizzativa che riceve, per i successivi adempimenti, le relazioni di controllo ex post relative ai controlli effettuati e trasmette i relativi esiti tramite l'applicativo "istruttoria" nel portale SIAN o tramite invio telematico di file riepilogativo dei controlli eseguiti.

Nel procedere all'assegnazione, anche ai fini dell'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, si prevede che:

- i controlli siano affidati sempre ad una coppia di funzionari o istruttori regionali
- viene operata una rotazione tra i diversi funzionari e istruttori impegnati
- non può essere assegnato ad un funzionario o ad un istruttore un controllo ex post per una operazione nella quale lo stesso abbia già espletato altri tipi di controlli (controlli amministrativi, controlli in loco)
- in caso di ripetizione di un controllo ex post in due annualità lo stesso non può essere affidato alla medesima coppia di soggetti incaricati ma occorre prevedere almeno la rotazione di uno dei due soggetti.



Fasi del Controllo

L'operatività dello svolgimento del controllo in azienda prevede le seguenti fasi:

Fase preparatoria.

- Acquisizione in paleo della dichiarazione di insussistenza di conflitto di interesse o sopravvenuto conflitto di interesse e di minacce all'indipendenza dell'auditor relativamente alle operazioni da controllare, sottoscritta dai funzionari e dagli istruttori incaricati di svolgere il controllo ex post.
- Acquisizione del Bando di adesione della specifica Misura oggetto di controllo.
- Acquisizione del fascicolo documentale istruttorio dell'Autorità di Gestione. In relazione alle domande afferenti al PSR 2014-2022 per le quali il fascicolo è pressoché interamente digitalizzato il prelievo del fascicolo cartaceo può anche essere omesso
- Individuazione fisica degli investimenti oggetto del contributo tramite l'uso di cartografie, planimetrie, sistema informativo territoriale AGEA, WEB, materiale fotografico.
- Verifica tramite visure presso banche dati esterne (Camera di Commercio, SIAN, SISTER, UMA, ecc...) del persistere dell'attività aziendale e del possesso dei beni oggetto di vincolo.
- Verifica della graduatoria di finanziamento del bando di adesione relativo all'operazione oggetto di controllo ex post al fine di accertare l'esistenza di più beneficiari legalmente indipendenti, che partecipano allo stesso bando, che hanno la loro sede legale o operativa allo stesso indirizzo o utilizzano superfici agricole e strutture comuni (terreni; uffici; locali, depositi, ecc.) tramite visure presso banche dati esterne (Camera di Commercio, SIAN, SISTER, UMA, ecc...) del persistere dell'attività aziendale e del possesso dei beni oggetto di vincolo. Dal punto di vista procedurale, per ottimizzare e per il principio di economicità dell'azione amministrativa vengono di seguito definiti puntualmente i controlli ordinari da svolgere, ovvero:
 - a. individuare tutti i beneficiari della graduatoria che hanno sede legale nel medesimo Comune della domanda oggetto di controllo e successiva verifica che non ci sia coincidenza di sede legale;
 - b. durante il sopralluogo verificare eventuale presenza di altre aziende beneficiari nella sede di ubicazione dell'investimento oggetto di controllo;



- c. in caso di aziende zootecniche verificare attraverso il codice di stalla eventuali altre aziende afferenti al medesimo centro aziendale;
- d. la verifica circa l'utilizzano di superfici agricole comuni viene garantita dall'esistenza del fascicolo aziendale validato

Qualora dai controlli sopra detti non risultano presenza di altri beneficiari che hanno aderito allo stesso bando di finanziamento che hanno elementi in comune con l'azienda oggetto di controllo la verifica di potenziali condizioni artificiali create dai beneficiari si intende svolta con esito nessuna irregolarità.

Qualora invece emergano elementi comuni si provvederà alla verifica secondo quanto previsto dal documento AGEA Istruzioni per la verifica delle condizioni artificiali (art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013) allegato E del presente decreto di approvazione del manuale delle procedure di controllo ex post.

- Predisposizione del verbale di sopralluogo (check list di controllo) conforme al modello di cui all'allegato B del decreto di approvazione del manuale di controllo. Qualora la funzionalità del SIAR lo consentirà, verrà adottato il verbale di sopralluogo prodotto direttamente da SIAR, che nei contenuti corrisponde a quello dell'allegato B dal decreto di approvazione del presente manuale di controllo.

Fase di controllo aziendale:

- Verifica "aziendale" degli investimenti, possesso, caratteristiche tecniche, verifica della funzionalità.
- Verifica del rispetto degli impegni.
- Raccolta di materiale fotografico alla data del controllo (per le domande afferenti al PSR 2014-2022 in allegato separato)
- Raccolta documentazione attestante la titolarità del bene (per le domande afferenti al PSR 2014-2022 in allegato separato)
- Raccolta documentazione attestante il rispetto degli impegni di pubblicità al finanziamento europeo (per le domande afferenti al PSR 2014-2022 in allegato separato)
- Raccolta delle eventuali osservazioni del beneficiario.



- Redazione in loco del verbale di sopralluogo (check list) ed eventuale richiesta di documentazione integrativa.

Fase di elaborazione

- Controllo complessivo delle verifiche svolte ed esame della documentazione eventualmente acquisita.
- Eventuale ridefinizione dei calcoli elementari.
- Calcolo dell'esito finale e stesura definitiva della Relazione di controllo ex post e di tutti gli allegati previsti.

CONTROLLO AZIENDALE

Ai fini delle presenti specifiche si intende:

- Investimento fisso (immobile): investimento realizzato/acquistato e immobilizzato al fondo / al terreno che non può essere rimosso senza alterarne l'efficienza produttiva; (fabbricato, porzione di fabbricato, strada, piazzale, arboreto, impianto irriguo parte fissa, etc. – rata di reintegrazione calcolata su tempo trentennale).
- Investimento mobile: investimento acquistato non immobilizzato al fondo / al terreno che può essere trasferito da un luogo ad un altro senza intaccarne la produttività; (macchine a motore, macchinari, attrezzatura produttiva, mobilio, attrezzature mobili di un impianto irriguo, hardware, etc. – rata reintegrazione calcolata su un periodo di tempo decennale).

Sopralluogo aziendale

Dopo aver eseguito l'esame preliminare della documentazione acquisita presso l'Autorità di Gestione e delle visure informatiche necessarie al verificarsi di alcune condizioni oggetto di controllo si procede al sopralluogo aziendale.

I controlli ex post possono essere oggetto di preavviso al beneficiario come previsto dall'art. 25 paragrafo 1 del Reg. (UE) 809/2014, purché non se ne pregiudichi lo scopo, il preavviso è strettamente limitato alla durata minima necessaria e non può essere superiore a 14 giorni.



Per i controlli ex post, salvo casi debitamente giustificati il preavviso se necessario è ordinariamente non superiore a 48 ore.

Il preavviso al beneficiario avviene può avvenire a mezzo PEC o fax; può avvenire anche tramite telefonata o posta mail ordinaria del beneficiario o di persona dello stesso delegata (ad es. tecnico progettista).

Le modalità di preavviso saranno documentate nella check list e nella relazione di controllo ex post.

Il beneficiario, o un suo sostituto munito di delega, è tenuto a essere presente il giorno del sopralluogo e deve consentire l'accesso alla propria azienda o al luogo dove è stato realizzato l'intervento/operazione. Nel presente manuale è riportato un modello di preavviso e di eventuale delega a presenziare al controllo.

In casi di urgenza anche il preavviso inviato via PEC può essere firmato anche solo dal funzionario incaricato a svolgere il controllo.

Durante lo svolgimento del sopralluogo, il controllore deve informare il beneficiario sulle finalità e caratteristiche del controllo ex-post che sta effettuando e che, successivamente allo svolgimento del sopralluogo, ci si riserva di effettuare ulteriori verifiche istruttorie puntuali e/o a livello di ufficio.

Durante tutte le fasi del controllo i soggetti incaricati sono autorizzati a richiedere la necessaria documentazione al fine del corretto svolgimento del controllo medesimo o rilasciando richiesta al momento del sopralluogo aziendale o riservandosi di richiedere successivamente con lettera della Dirigente del Settore ogni altra documentazione utile all'espletamento del controllo.

Le informazioni da riportare sul *verbale di sopralluogo* e su eventuali allegati compilati manualmente devono essere scritte in modo chiaro e leggibile.

Il verbale di sopralluogo (check list di controllo) conforme al modello di cui all'allegato B del decreto di approvazione composto in modalità ordinaria da 7 fogli distinti, viene compilato manualmente ex post. Analogamente può essere usato anche il modello pdf originato dal SIAR

Non è consentito l'uso di matite cancellabili; in caso di errori non devono essere apportate correzioni e/o abrasioni; è necessario barrare il dato errato, lasciandolo visibile, riscrivendo a fianco quello corretto (a fianco del quale verrà apposta una sigla del Tecnico).

Il *verbale di sopralluogo* (o check list) deve essere compilato in doppia copia, firmato, datato, e sottoscritto sia dai tecnici incaricati del controllo che dal beneficiario o dal suo rappresentante dell'azienda o suo sostituto con delega.



La firma del beneficiario o del suo rappresentante va intesa non come accettazione di quanto riportato nel Verbale stesso, ma solo come «presa visione» di quanto fino a quel momento rilevato: il beneficiario può inserire inserite annotazione/osservazioni.

Una copia del verbale di sopralluogo deve essere consegnata al beneficiario e/o suo rappresentante legale e/o suo sostituto munito di delega.

Una copia originale del *verbale di sopralluogo*, (check list) timbrato e sottoscritto dal/i tecnico/i incaricato/i al controllo deve essere acquisita al sistema Paleo e riposta nel fascicolo del controllo ex post assieme a tutta la documentazione utilizzata nel controllo.

Il verbale di sopralluogo può non riportare l'esito definitivo del controllo stesso, dato che spesso sono necessari approfondimenti da eseguire successivamente in ufficio della documentazione acquisita.

Viene svolta durante il sopralluogo del controllo ex post anche la visione e verifica della documentazione originale di spesa (fatture anche mediante disponibilità all'accesso al cassetto fiscale).

Attraverso i comuni servizi di video conferenza disponibili in commercio, il tecnico incaricato della verifica sul luogo potrà attivare una sessione in video conferenza con il beneficiario o suo delegato, che trovandosi sul luogo di realizzazione dell'investimento, potrà eseguire su indicazione del tecnico controllore misurazioni dell'opera realizzata e/o consentire la verifica di altri dettagli per valutare la corrispondenza dell'investimento realizzato e la sua effettiva funzionalità.

Controllo investimenti

Ai fini delle presenti specifiche si intende:

- Investimento fisso (immobile): investimento realizzato/acquistato e immobilizzato al fondo / al terreno che non può essere rimosso senza alterarne l'efficienza produttiva; (fabbricato, porzione di fabbricato, strada, piazzale, arboreto, impianto irriguo parte fissa, etc. – rata di reintegrazione calcolata su tempo trentennale).
- Investimento mobile: investimento acquistato non immobilizzato al fondo / al terreno che può essere trasferito da un luogo ad un altro senza intaccarne la produttività; (macchine a motore, macchinari, attrezzatura produttiva, mobilio, attrezzature mobili di un impianto irriguo, hardware, etc. – rata reintegrazione calcolata su un periodo di tempo decennale).



Investimenti Fissi

Nel caso di investimenti che presentano anomalie e/o rilevanti differenze tra quanto finanziato e quanto accertato nel controllo ex-post, le stesse anomalie sono indicate con cerchiatura fatta con penna o con pennarello di colore rosso. Questa operazione si conclude con l'apposizione di un visto del/dei tecnici controllori in calce alla documentazione, con indicazione della data dello svolgimento del controllo e l'indicazione “*controllo EX-POST*”

Nelle domande con documentazione digitale invece dovrà essere redatto un documento che evidenzi le anomalie riscontrate rispetto alla planimetria originale

In caso di anomalia, se all'interno del fascicolo sono presenti fotografie che rappresentano lo stato dei luoghi al momento della realizzazione dell'investimento, occorre, ove possibile, effettuare una o più fotografie dallo stesso luogo e con la stessa angolazione.

Investimenti Mobili

L'elenco degli investimenti mobili deve indicare, ove possibile, tramite l'utilizzo delle fatture/foto/libretti d'uso/verbale di accertamento finale:

- La Tipologia dell'investimento;
- La Marca;
- Il Modello / Le Caratteristiche tecniche;
- Il Numero di matricola / numero di identificazione.

Gli investimenti che presentano anomalie e/o differenze tra quanto finanziato e quanto accertato nel controllo ex-post saranno appositamente individuati.

Se durante lo svolgimento del controllo saranno visionate fotografie che rappresentano gli investimenti mobili al momento della realizzazione dell'investimento, sarà cura, ove possibile, effettuare una o più fotografie degli stessi oggetti.



Conservazione documentazione originale

Tra gli impegni previste per le varie misure c'è la conservazione a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo.

Qualora alla data del controllo siano già decorsi gli anni di impegno questo controllo è non dovuto. Analogamente il controllo dei giustificativi di spesa digitali, reperibili tramite cassetto fiscale, è non dovuto, purché sia verificato o mediante sopralluogo o mediante collegamento in video conferenza che il beneficiario abbia attivato il servizio di conservazione digitale delle fatture elettroniche o tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate.

Verifica dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale

La Commissione europea con nota prot. Ares(2020)6839797 del 17 novembre 2020, in risposta al quesito formulato dalla Regione Sicilia circa la cumulabilità tra gli aiuti concessi dal PSR 2014/2022 e altre forme di sovvenzione a carattere fiscale - ha chiarito che, nel contesto degli Aiuti di Stato, i crediti d'imposta, pur essendo concepiti dalle autorità nazionali come non aiuti (ossia coprono tutti i settori, tutte le imprese e l'intero territorio, senza soglia o massimale di investimento), forniscono, comunque, un sostegno pubblico ai beneficiari esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.. L'organismo Pagatore AGEA ha quindi disposto le Istruzioni per il controllo dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2022 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale che devono quindi trovare applicazione nel controllo in loco. Esse sinteticamente si sostanziano nella:

1. Verifica della non presenza nei giustificativi di spesa oggetto di rendiconto FEASR di riferimenti legislativi riferiti ad altre agevolazioni
2. Verifica di eventuali importi di agevolazioni indicati nella Dichiarazione dei Redditi IRES (vedi nello specifico allegato D al presente manuale);

In caso di riscontro di altre agevolazioni occorrerà procedere alla quantificazione dell'importo oggetto di agevolazione che fa cumulo con gli aiuti del PSR 2014-2022 verificando che venga rispettato il



limite di ammissibilità sino al limite delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle varie Misure e riportati nell'Allegato II del Regolamento (UE) 1305/2013.

Per il dettaglio delle operazioni di controllo si rimanda alle "Istruzioni per il controllo dei limiti di cumulabilità dei sostegni previsti dal Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale" redatte da AGEA e riportate nell'allegato D del presente manuale delle procedure.

I controlli descritti in questo paragrafo non sono pertinenti in tutte le domanda e gli investimenti in cui vengono pagati spese di gestione o investimenti che non beneficino in di agevolazioni fiscali (macchine agricole, impianti arborei, miglioramenti fondiari)

Il suddetto controllo non è dovuto nei casi di beneficiari pubblici e in tutte quelle domande in cui non sono presenti investimenti fissi edili

La Relazione di controllo ex post

La Relazione di controllo viene compilata in ufficio dagli ispettori e riepiloga le risultanze delle verifiche effettuate sulla base del verbale di sopralluogo (check-list) compilata in azienda.

Eseguite tutte le verifiche la check list viene compilata in ogni sua parte, con la quantificazione degli esiti, trasformata in pdf e firmata digitalmente.

Le procedure del controllo e gli esiti dello stesso sono poi riportate nella Relazione di controllo ex post che si conclude con una valutazione complessiva dell'operazione cofinanziata in merito al raggiungimento degli obiettivi della misura.

Qualora gli incaricati del controllo durante le varie fasi di verifica, rilevassero evidenti e fondati dubbi di irregolarità in merito alla legittimità dell'aiuto concesso, gli stessi dovranno segnalarla nella relazione di controllo affinché la Dirigente del Settore provveda ad informare i responsabili dell'attuazione dell'intervento i quali attiveranno le necessarie attività di controllo amministrativo, procedurale e, se del caso, al recupero delle somme indebitamente percepite.

La Relazione di controllo ex post, oltre a contenere l'esito del controllo, contiene pertanto le indicazioni puntuali degli effetti sul contributo della verifica eseguita nel caso siano riscontrate irregolarità.



Qualora la Relazione di controllo ex post non contenga irregolarità, la stessa deve essere firmata (digitalmente) dai tecnici incaricati del controllo e vistata dalla Dirigente del Settore e inviata al beneficiario all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata reperibile nella visura della camera di commercio.

In presenza di problemi tecnici per la firma digitale (o per l'invio PEC) si potrà comunque procedere all'invio cartaceo.

Qualora viceversa dal controllo ex post emergano irregolarità e/o riduzioni o penalizzazioni la ditta beneficiaria, entro il termine di **10** giorni dal ricevimento della relazione di controllo, potrà produrre documentazione integrativa atta a chiarire i punti e gli interventi per i quali sono state evidenziate irregolarità. Decorso il termine di **10** giorni senza la presentazione di documentazione integrativa, o qualora il beneficiario stesso dichiara di rinunciare alla presentazione di eventuali contro deduzioni, la relazione di controllo ex post si intenderà definitiva.

Viceversa, alla scadenza dei termini, la scrivente struttura valutando le osservazioni eventualmente prodotte dal beneficiario e/o eventuali integrazioni pervenute, procederà alla stesura definitiva della relazione di controllo ex post.

In casi particolari, il termine di 10 giorni, su richiesta del beneficiario, può essere prorogato.

Una copia della Relazione di controllo ex post verrà trasmessa all'Autorità di Gestione via Paleo.

Gli esiti del controllo ex post saranno tempestivamente comunicati all'Organismo di controllo AGEA dal responsabile della PO mediante l'applicativo "istruttoria" su SIAN o in alternativa mediante file di riepilogo "tracciato controlli ex post".

L'originale del verbale di sopralluogo eseguito ex post, la check list di controllo completata e firmata digitalmente, la Relazione di controllo ex post saranno conservati presso questa struttura nel fascicolo digitale su [ORMAdfs/stock2/Giunta/Utenti/Controlli_PSR-PABS](#)

Sarà anche presente minimo di fascicolo cartaceo (che conserva i soli originali cartacei) che verrà depositato nell'archivio del Settore.

Se dal verbale di controllo non emerge alcuna condizione di irrogazione di sanzioni amministrative, il fascicolo viene restituito all'Autorità di Gestione contestualmente all'invio del verbale.

Se invece sussistono condizioni per le quali si prevedono sanzioni amministrative il fascicolo rimane in carico alla scrivente Settore per la redazione dell'atto di contestazione e i successivi adempimenti.

Il modello di Relazione di controllo ex post è riportato nell'allegato C del presente decreto di approvazione del Manuale delle Procedure di controllo ex post.



Con riferimento ai controlli ex post del PSR 2014/2022 oltre a relazione di controllo e verbale di sopralluogo verranno prodotti allegati che attestano:

- la verifica del possesso dei beni oggetto di controllo
- la verifica del cartello per adempimento pubblicitario
- la documentazione fotografica degli investimenti

ESITO DEL CONTROLLO

Il controllo ex-post verte sulla verifica del rispetto di tutti gli impegni che il richiedente si è assunto in relazione a tutte le misure e/o azioni e/o tipologie d'intervento, per le quali ha presentato la domanda di contributo e che sono oggetto di controllo.

Il controllo che accerti inadempienze rispetto al mantenimento degli impegni assunti, comporta sempre:

- a) la pronuncia della decadenza parziale o totale per misura e/o azione e/o tipologia d'intervento;
- b) la restituzione delle somme indebitamente percepite, maggiorate degli interessi legali.

La procedura di revoca/decadenza totale o parziale del contributo, nelle fattispecie previste dalla normativa nazionale, dal Piano di Sviluppo Rurale e dalle disposizioni regionali applicative, è di competenza del Servizio Politiche Agroalimentari.

Applicazione eventuale riduzione di cui all'articolo 30 del Reg (Ue) n°65/2011

Per le sole domande di saldo presentate prima del 01/01/2015, ultimate le verifiche relative ai punti precedenti, i funzionari controllori, una volta determinato l'ammontare della spesa ammissibile dopo il controllo ex post, il comma 3 dell'articolo 30 prevede l'applicazione della sanzione prevista ai commi 1 e 2.

Pertanto applicati i corretti tassi di aiuto, occorre individuare:

- il contributo erogato (CR): cioè il contributo pagato nella domanda di pagamento, al netto di eventuali riduzioni da articolo 30 e/o penalizzazioni da Decreto ministeriale per non rispetto impegni applicati in fase di controllo amministrativo o controlli ex post.
- il contributo ammissibile dopo il controllo ex post (CA): cioè il contributo per il quale il beneficiario ha rispettato gli impegni successivi alla liquidazione finale.



Se l'importo CR supera l'importo CA di oltre il 3%, all'importo stabilito si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi.

La differenza tra il contributo richiesto e quello ammissibile, espressa in percentuale, è così calcolata:

$$\Delta C = 100(CR-CA)/CA$$

Se ΔC risulta superiore al 3%, il contributo erogabile (Ue) è così calcolato:

$$CE=CA-(CR-CA)$$

Dal calcolo della riduzione non viene applicato l'importo relativo a casi in cui il beneficiario sia in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

Applicazione di penalizzazioni per mancato rispetto impegni (ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014 e applicate dalla vigente DGR n.1150 del 19/09/2022 e successive modificazioni.

In ragione di quanto previsto dal articolo dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014, dai decreti ministeriali di applicazione e dalla vigente DGR n.1150 del 19/09/2022, per taluni impegni il cui non rispetto, e l'entità stessa del non rispetto, non pregiudichino la finalità generale della misura, invece dalla pronuncia di decadenza dell'investimento occorre applicare una penalizzazione percentuale sul contributo erogato riferito all'investimento.

La quantificazione della percentuale di penalizzazione è disciplinata dalla citata DGR n.1150 del 19/09/2022. Oltre alla decadenza, l'esito negativo del controllo può comportare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla Legge n° 898/86, nel caso di dichiarazioni false che hanno determinato un indebito percepimento di contributo.

Sanzioni

Per quanto concerne il regime sanzionatorio, l'AGEA demanda alla normativa nazionale vigente in materia di sanzioni. Al solo scopo di fornire un ausilio ai funzionari responsabili per quanto concerne la verifica delle misure per l'attuazione del Piano di Sviluppo Rurale, si riportano qui di seguito i



principali aspetti del regime delle sanzioni, pur rammentando che per una corretta applicazione delle sanzioni stesse il riferimento oggettivo rimane la normativa nazionale vigente.

1. In base a quanto disposto dalla Legge 689/81 al capo I, sezione I art. 9 “Principio di specialità” le sanzioni applicabili al Piano di Sviluppo Rurale 2007 – 2013 sono quelle previste dalla Legge 898/86 così come modificato dal comma 1 dell’articolo 14 della Legge 4 giugno 2010 n°96 Legge comunitaria 2009.
2. In base alla Legge 898/86 il sistema sanzionatorio prevede l’irrogazione di sanzioni amministrative, fatti salvi i casi di applicazione del Codice Penale.
3. L’irrogazione di sanzioni amministrative avviene qualora si verifichi la presenza di dati o notizie false ed il conseguente indebito percepimento di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del FEASR per importi superiori a 150,00 Euro.
4. In base al combinato disposto dell’art. 1, capo I, sezione I della Legge 689/81 e dell’art.4, comma 1 della Legge 898/86 le sanzioni amministrative, fatti salvi i casi previsti dal Codice Penale, si applicano solo in presenza di false dichiarazioni e quindi ai casi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a del capitolo 1 del capo I.
5. L’autorità competente a determinare l’entità della sanzione amministrativa è, come previsto dall’articolo 4 comma c della Legge 898/86 il “ministro competente, o un funzionario dal lui delegato. Per le materie di competenza delle regioni, e per le materie ad esse delegate, quali lo Sviluppo Rurale, l’ordinanza d’ingiunzione è emessa dal Presidente della Giunta Regionale o da funzionario da lui delegato“. Con DGR n. 1229 del 16/09/03 la Giunta Regionale ha conferito tale incarico al Dirigente della P.F. allora denominata “Verifica dell’efficacia dei sistemi di gestione e controllo”.
6. La procedura che l’organismo incaricato dei controlli deve seguire per richiedere l’emissione della sanzione amministrativa prevede:
 - a la quantificazione delle somme indebitamente percepite, in base a quanto accertato in sede di controllo;
 - b la quantificazione dell’importo della sanzione secondo gli scaglioni previsti dal comma 3



così come modificato dal comma 1 dell'articolo 14 della Legge 4 giugno 2010 n°96 Legge comunitaria 2009.

c) la notifica del verbale di contestazione all'interessato nei tempi stabiliti dalla L. 898/86 (180 giorni se residente in Italia, 360 se residente all'estero);

7. Le sanzioni amministrative non sono dovute per importi indebitamente percepiti inferiori ad Euro 150,00 e non superano l'importo di e 150.000,00.

Per importi indebitamente percepiti superiori ad Euro 5.000, oltre all'irrogazione di sanzioni amministrative, l'organismo incaricato del controllo dovrà inviare il suddetto verbale di accertamento e trasgressione anche all'autorità giudiziaria (Procura della Repubblica) competente per l'eventuale avvio di azione penale.

Cause di forza maggiore

In linea generale possono essere riconosciute le seguenti cause di forza maggiore:

decesso dell'agricoltore;

- incapacità professionale di lunga durata dell'agricoltore;
- espropriazione di una parte rilevante dell'azienda, se detta espropriazione non era prevedibile al momento dell'assunzione dell'impegno;
- calamità naturale grave, che colpisca in misura rilevante gli impianti e/o la superficie agricola dell'azienda;
- distruzione accidentale dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- epizootia che colpisca la totalità o una parte del patrimonio zootecnico;
- altri eventi segnalati dalle Regioni e Province Autonome come cause di forza maggiore a condizione che gli stessi siano stati notificati alla Commissione Europea.

Come definito nella Comunicazione C(88) 1696 della Commissione Europea, ulteriori casi di forza maggiore devono essere intesi nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non avrebbero potuto essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà". Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto degli impegni assunti, costituisce "un'eccezione alla regola generale del rispetto rigoroso della normativa vigente e va pertanto interpretata ed applicata in modo restrittivo".



La documentazione relativa ai casi di forza maggiore deve essere notificata per iscritto, al responsabile del procedimento entro 15 (quindici) giorni lavorativi a decorrere dal momento in cui l'interessato è in grado di provvedervi. Per quanto concerne le prove richieste agli operatori che invocano la forza maggiore, la sopra citata comunicazione indica che “devono essere incontestabili”.

Controlli ex post nelle zone colpite dal sisma.

Gli eventi sismici verificatisi fra l'agosto 2016 ed il gennaio 2017 hanno causato danni ingenti in alcune zone delle regioni Marche Umbria, Lazio ed Abruzzo; fra i danni recati dal sisma bisogna registrare sia quelli direttamente subiti dagli immobili sia quelli comunque derivanti dalla situazione emergenziale creatasi (a solo titolo di esempio annullamento delle prenotazioni per gli agriturismi, difficoltà di trasporto delle merci, aumento esponenziale dell'attività amministrativa per i Comuni). Emerge quindi la necessità di adottare procedure particolari per l'effettuazione dei controlli ex post, riferiti ai finanziamenti a valere sul PSR 2007/2013 e PSR 2014/2020, per quanto riguarda i beneficiari che hanno sede nei Comuni del c.d. cratere.

Preliminarmente si rileva che:

- Il terremoto è certamente da annoverarsi tra le cause di forza maggiore e circostanze eccezionali (lettera c) comma 2 articolo 2 Reg (UE) n.1306/2013.
- Per le misure strutturali in caso di accertata causa di forza maggiore o circostanza eccezionale il Reg. 640/2014 all'art. 4, stabilisce che gli Stati membri non richiedono il rimborso né parziale né integrale.

Ciò premesso nello svolgimento dei controlli in oggetto, si procede nel seguente modo:

1. La comunicazione di causa di forza maggiore da farsi entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario è in grado e sia in condizione di farlo (prevista dall'articolo 4 del Reg (UE) n.640/2014), per quanto riguarda la crisi sismica sopra detta, si intende comunque sostituita dalle dichiarazioni di stato di emergenza succedutesi nel tempo.
2. In caso sia accertato che l'immobile oggetto di contributo comunitario sia stato danneggiato dal sisma (ordinanza sindacale di inagibilità parziale o totale, scheda ADES o FAST), o per le attrezzature, che fossero installate nell'immobile danneggiato ai fini della verifica dell'accertamento è sufficiente acquisire la documentazione che attesti la presenza del danno.



3. Anche in caso di assenza di danni agli immobili o attrezzature oggetto di contributo comunitario, ma in presenza, ad esempio, di danni all’abitazione dell’imprenditore agricolo o alle vie di accesso, si possono rinvenire – se motivate – cause di forza maggiore o circostanze eccezionali che sospendono l’impegno di cui all’articolo 71 del Reg. (UE) 1305/2013.

4. Analogamente anche l’eventuale sospensione di servizi oggetto di contributo comunitari nella zona colpita dal sisma possono trovare giustificazione – se adeguatamente motivata – come circostanze eccezionali.

5. Per tutte le aziende o gli enti pubblici ubicati nel c.d. cratere, la verifica della conservazione della documentazione originale di rendiconto, prevista come impegno nei bandi delle misure strutturali, può essere ritenuta non necessaria soprattutto qualora nella documentazione presente nel fascicolo dell’autorità di Gestione siano presenti le copie dei giustificativi di spesa autenticate dall’AdG stessa.

Analoga procedura sarà applicata nel caso in cui gli investimenti oggetto di controllo siano stati danneggiati dall’alluvione dello scorso 15 settembre 2023.

Altre situazioni, non riportate esplicitamente nella casistica di cui sopra, potranno essere eventualmente considerate. Di tali ulteriori casi di forza maggiore riconosciuti dalla Regione è fatta comunicazione alla Commissione Europea tramite l’OPR. Nei citati casi di forza maggiore l’agricoltore non è tenuto a restituire quanto percepito a titolo di contributo o di premio e non vi è l’applicazione di alcuna sanzione.

NORMA TRANSITORIA FINALE E ALLEGATI

Per quanto non previsto nel presente manuale si fa riferimento al manuale delle procedure e dei controlli di AGEA, nonché al PSR Marche vigente (che costituisce base giuridica per l’applicazione degli aiuti sul territorio regionale) e alle disposizioni normative in vigore.

Per quanto eventualmente in contrasto con i regolamenti esistenti o emanati successivamente all’approvazione del presente manuale si fa riferimento alla normativa e alle disposizioni comunitarie di applicazione vigenti al momento del controllo.

Costituiscono parte integrante del presente manuale il “*Verbale di sopralluogo*” (check-list di controllo generica per tutte le misure e controlli specifici di misura) e lo schema di *Relazione di controllo ex post*.



Sono altresì allegati al manuale lo schema di verbale di prelievo delle domande da controllare (da redigere al momento dell'acquisizione del fascicolo presso la Struttura responsabile dell'attuazione) e lo schema di richiesta di acquisizione dati e documenti presso l'azienda a controllo.

Modelli per controlli ex post

Il modello di verbale di sopralluogo e di relazione di controllo ex post sono allegati al decreto di approvazione del presente manuale (rispettivamente allegato B e allegato C al decreto di approvazione).

Fanno parte comunque del presente manuale i fac simile dei modelli di:

1. Verbale di prelievo dei fascicoli dei progetti oggetto di controllo
2. Preavviso controllo ex post e delega a presenziare al controllo
3. Richiesta di documentazione da presentare al momento del sopralluogo
4. Documentazione fotografica



MODELLO 1 : Verbale di prelievo dei fascicoli di controllo

REG. CE 1698/2005 - PSR MARCHE CONTROLLO Ex post
REG. UE 1305/2013 - PSR MARCHE CONTROLLO Ex post

CAMPIONAMENTO 2021
VERBALE DI PRELIEVO/ CONSEGNA FASCICOLO DI DOMANDA

In data i sottoscritti:

- funzionario ispettore
- funzionario ispettore

si sono recati presso la sede della Struttura Decentrata Agricoltura della Prov. di,
 sita in Via, alla presenza del Responsabile del
 Procedimento della Misura, sig. hanno prelevato i seguenti
 fascicoli:

Id. domanda	Ragione sociale beneficiario	Sede aziendale

verificando il seguente contenuto:

- Modello unico
- Delega dell'imprenditore agricolo
- Modello
- Modello
- Modello
- Modello
-
-

I Funzionari incaricati del controllo

Il Responsabile del Procedimento



MODELLO 2: Nota di preavviso controllo e modello di delega

OGGETTO: Reg. Ue n. 809/2014– Preavviso e richiesta documenti necessari per l’effettuazione del controllo in loco Reg. CE n. 1698/2005 - PSR Marche 2007 – 2013 o Reg. UE n. 1305/2013/2005 - PSR Marche 2014 - 2020. Misura **XXXX**. Beneficiario **XXXXXXXXXX** domanda ID n. **XXXX**.
estrazione anno 2019

Si comunica che il giorno **XX/XX/2023** alle ore **9.30** circa, c/o la Vs. sede in comune di **XXXXXXXX(PU AN MC FM)**, si effettuerà la visita di controllo ex post, ai sensi Reg. (UE) n°809/2014, relativa alla domanda citata in oggetto.

Il sopralluogo si svolgerà presumibilmente il giorno **16/06/2023** alle ore **10.30**.

Con l’occasione si chiede che al momento del sopralluogo sia disponibile in visione la documentazione descritta nella nota allegata, o in alternativa che la stessa sia trasmessa a questa struttura entro 15 dalla presente richiesta

Si precisa che i funzionari incaricati del controllo sono **Ubaldo Alimenti**
ubaldo.alimenti@regione.marche.it tel 071 / 806 4456 cell 3280204398

Cordiali saluti.

LA DIRIGENTE DEL SETTORE
(*Dott.ssa Marina SANTUCCI*)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. n° 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs. n° 235/2010 e dal D.P.R. n° 445 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

Per motivi di urgenza, qualora il dirigente non sia presente, la firma può essere apposta dal funzionario incaricato del controllo

Il funzionario incaricato del Controllo

Li _____



REGIONE MARCHE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007 - 2013
REGIONE MARCHE - PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2014 - 2022

CONFERIMENTO D'INCARICO

Il/la sottoscritto/a _____ in qualità di titolare della domanda di
SOSTEGNO ID _____ (Reg. CE n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni),

dichiara, anche ai sensi e per gli effetti della legge 675/95,

di aver incaricato il/la Sig. _____ a rappresentarlo
all'incontro previsto per il giorno ____/____/____ per lo svolgimento del controllo EX POST
relativo alla domanda di cui sopra, accettando sin d'ora ogni suo operato e decisione in merito.

Data ____/____/____

Firma del titolare della domanda

N.B. Il controllo in loco deve essere effettuato alla presenza del beneficiario, o in subordine, di un suo delegato munito della presente delega. Si ricorda che il presente conferimento d'incarico deve essere necessariamente accompagnato da un documento del titolare della domanda in corso di validità (fotocopia integrale).



Spett.le Azienda agricola

OGGETTO: Richiesta documenti necessari per l'effettuazione del controllo ex post relativo alla domanda ID misura

I sottoscritti funzionari/istruttori incaricati del controllo presso codesta ditta in indirizzo, ai sensi art. 13 Legge 689/81, richiedono la seguente documentazione e informazioni necessarie alla effettuazione del controllo:

- []
-;
- []
-;
- []

I sottoscritti funzionari incaricati del controllo _____ precisano:

- che la documentazione richiesta deve pervenire presso il Settore Audit e controlli di secondo livello della Regione Marche ubicato in Via Gentile da Fabriano n°2/4 – 60100 Ancona o PRESSO la sede _____ entro e non oltre 10 giorni continuativi dalla data della presente richiesta.
- che trascorso tale termine la scrivente Struttura procederà alla chiusura del controllo sulla base delle risultanze degli accertamenti eseguiti in loco e dall'analisi della documentazione resa disponibile;
- che ai sensi dell'art. 10 della Legge 675/96, in quanto Pubblici Ufficiali tenuti al segreto d'ufficio, i dati personali richiesti verranno utilizzati dalla Regione Marche per provvedere allo svolgimento delle funzioni istituzionali in materia di controllo sui finanziamenti comunitari e di sanzioni amministrative previste da obblighi di legge e regolamenti, e quindi, nella specie della Legge n° 689/81.

I funzionari/istruttori incaricati del Controllo

Li _____

Per ricevuta: data e firma _____




MODELLO 4: documentazione fotografica

Reg (Ce)1698/2005 PSR Marche 2007 – 2013
Reg (Ce)1305/2013 PSR Marche 2014 - 2022

Controllo ex post Documentazione fotografica

AZIENDA AGRICOLA _____

Il giorno _____ i funzionari/istruttori _____ e _____ si sono recati nell'azienda sopra indicata prendendo visione dei seguenti investimenti del piano di miglioramento presentato ai sensi del Reg. CE n. 1698/2005 Misura _____ id domanda _____ e hanno preso visione degli investimenti presenti in azienda rilevando la seguente documentazione fotografica:



Trattore xxx matricola n° XXXXXX

data _____

Gli incaricati del Controllo

Sig.
Sig.

ID Domanda (aiuto)

Regolamento (UE) n.1305/2013
PIANO DI SVILUPPO RURALE REGIONE MARCHE 2014-2022



REGIONE MARCHE
 SEGRETERIA GENERALE
 DIREZIONE VICESEGRETERIA E SEGRETERIA DI GIUNTA
Settore - Audit e controlli di secondo livello
Via Gentile da Fabriano, 2/4 - 60125 ANCONA



Verbale di sopralluogo aziendale
Check list controllo EX-POST CAMPIONE 2022
Estrazione 2023

Organismo preposto alla verifica:

Settore - Audit e controlli di secondo livello

Verifica eseguita da:

Qualifica	Nominativo
Funzionario	
Funzionario	

§ 1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA A CONTROLLO

- *Ragione sociale*
- *Indirizzo sede legale*
- *Cuaa*
- *Partita IVA*
- *Indirizzo pec*
- *Indirizzo del centro aziendale*
- *Rappresentante legale*
- *Codice fiscale del rappresentante legale*
- *Residenza rappresentante legale*
- *Telefono*

§ 2 - PREAVVISO

E' stato dato preavviso all'azienda dell'effettuazione del Controllo

SI []

NO []

Se affermativo, con quale modalità :

Telefonica, Pec ed e-mail

Se affermativo, indicare la data :

__/__/2023

ed ora del preavviso :

__:__

Verbale di sopralluogo aziendale redatto a:

_____()

in data

__/__/2023

Firma del rappresentante dell'azienda

Firma degli incaricati del controllo

Az. _____		ID Domanda	
§ 3 - DATI SPECIFICI DELLA DOMANDA A CONTROLLO			
Barcode domanda di pagamento n°	Data di presentazione domanda di Saldo	Anno di estrazione del campione	Annualità d'impegno
		2023	
Id. domanda di aiuto	Data di presentazione domanda di aiuto	Protocollo n°	Ufficio Istruttore
Misura del P.S.R.:	4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole		
Decreto di autorizzazione al pagamento del saldo finale.	Decreto n°	Data decreto	
Data del pagamento del saldo del contribuuto:		Verificato mediante:	Consultazione portale SIAN
Nominativo del/i rappresentante/i del beneficiario presente/i al controllo in azienda:			
E' presente al controllo il beneficiario o il rappresentante legale Sig. _____	SI []	NO []	
Documento riconoscimento:	Ril.da _____ N° _____	Il _____ Scad.za _____	
Altri rappresentante del beneficiario presente al controllo:			
Cognome e nome:			
Documento riconoscimento:	Esibizione di delega scritta:	SI []	NO []
Cognome e nome			
Documento riconoscimento:	Esibizione di delega scritta:	SI []	NO []
Verbale di sopralluogo aziendale redatto a:	_____ (_)	in data	__/__/2023
Firma del rappresentante dell'azienda		Firma degli incaricati del controllo	

§ 4.1 - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013		Verifica che non siano intervenute modifiche relative a: 1) Cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma 2) Cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito 3) Modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari							ID Domanda	
DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI										
INVESTIMENTI FISSI (durata del vincolo anni 10)							ESITO DELLA VERIFICA			NOTE
INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INVESTIMENTO	SITO IN (Comune, Via .. N°)	Riferimenti catastali (es. Foglio, part. sub)	IMPORTO DELLA SPESA Ammessa	%	IMPORTO DEL CONTRIBUTO	Positivo	Parzialmente positivo	Negativo	
INVESTIMENTI MOBILI (durata del vincolo anni 5)							ESITO DELLA VERIFICA			NOTE
TIPOLOGIA DEL BENE	MARCA	MODELLO	Numero di Matricola/ Identificazione /Targa	IMPORTO DELLA SPESA Ammessa	%	IMPORTO DEL CONTRIBUTO	Positivo	Parzialmente positivo	Negativo	
Penalizzazioni per mancato rispetto degli impegni (D.M)										
Riduzioni ed esclusioni ex art. 63, Reg. (CE) n. 809/2014										
			TOTALE							

Intervento n°

Intervento n°

Intervento n°

TIPOLOGIA DEL BENE	MARCA	MODELLO	Numero di Matricola/ Identificazione /Targa	IMPORTO DELLA SPESA Ammessa	%	IMPORTO DEL CONTRIBUTO	Positivo	Parzialmente positivo	Negativo	NOTE
--------------------	-------	---------	--	-----------------------------------	---	---------------------------	----------	--------------------------	----------	------

Verbale di sopralluogo aziendale redatto a:

_____ ()

in data

__/__/2023

*Firma del rappresentante dell'azienda**Firma degli incaricati del controllo*

ID Domanda	ESITO DEL CONTROLLO		NOTE
	SI	NO	
§ 4.2 VERIFICHE UTE /BENEFICIARIO			
E' stato mantenuto l'assetto proprietario per 5 anni a partire dalla data di adozione dell'atto di erogazione del saldo del progetto ?			
L'azienda risulta iscritta alla CCIAA ?			
L'azienda ha presentato dichiarazione dei redditi completa dei quadri Iva ed Irap dalla data del collaudo alla data del sopralluogo?			
L'azienda detiene Fascicolo validato Agea ?			
E' stato accertato il possesso dell'azienda <i>(verificare il titolo di possesso dell'azienda ed eventuali modifiche rispetto a quanto risultante nel fascicolo procedimentale. Annotare eventuali anomalie nello spazio "Note")</i>			
Sono state eseguite fotografie rappresentative degli investimenti ?			
Altre verifiche _____			
§ 4.3 CONTROLLO IMPEGNI OBBLIGATORI PER TUTTE LE MISURE DEL PSR 2014-2020			
E stato rispettato il vincolo di inalienabilità quinquennale degli investimenti finanziati?			
E' stato accertato il mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti nel loro originario impiego per tutta la durata del vincolo? (decennale investimenti fissi e quinquennale per investimenti mobili);			
E' stata accertata la conservazione a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo ?			
E' stato consentito l' accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni ?			
E' stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi riportati nell'allegato III Parte prima punto 2 e parte 2 punti 1 e 2 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014.			
§ 4.4 ALTRI CONTROLLI SPECIFICI DELLA MISURA 4.1			
E' stato rispettato il mantenimento della ULA raggiunta a conclusione del piano di sviluppo e per i cinque anni successivi dalla data del decreto di liquidazione del saldo ?			
§ 5. CONTROLLO DELLA PROCEDURA			
E' presente nel fascicolo dell'Adg il verbale di visita in situ ?			
Se azienda già sottoposta a controllo in itinere: verifica della presenza del verbale di controllo in loco e della relativa check list di controllo			
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi alla liquidazione del saldo non si rilevano crediti di imposta ottenuti dal beneficiario sulle fatture oggetto di rendicontazione.			
Verbale di sopralluogo aziendale redatto a:			
_____ (_)	il		___/___/2023
<i>Firma del rappresentante dell'azienda</i>	<i>Firma degli incaricati del controllo</i>		



§ 6 - Check list verifica condizioni artificiose
 Articolo 60 del Regolamento (UE) n.1306/2013



CUUA azienda beneficiaria	n. domanda SIAR	misura	4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole	c.f. Rappr legale				
ELEMENTI DI VERIFICA					NP	SI	NO	
1 Localizzazione dell'azienda								
1.a.	Accertamento dell'esistenza di più beneficiari legalmente indipendenti, che partecipano allo stesso bando, che hanno la loro sede legale o operativa allo stesso indirizzo o utilizzano superfici agricole e strutture comuni (terreni, uffici, locali, depositi, ecc....)							
note ed evidenze raccolte								
2 Esistenza di legami parentali rilevabili sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite nel corso del controllo (da compilare solo se risposto positivamente al punto 1.a - altrimenti NP (non pertinente))								
2.a.	Accertamento di legami parentali (es medesimo cognome): - tra soggetti coinvolti in progetti di investimento analoghi finanziati nell'ambito dello stesso bando; - tra beneficiari di domande presentate nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per progetti cofinanziati nell'ambito dello stesso bando							
note ed evidenze raccolte								
<i>in caso di accertamento di legami di natura geografica e parentale, nel caso di aziende aderenti allo stesso bando, si prosegue con accertamento di condizioni artificiose connesse ad uno dei seguenti requisiti - altrimenti i successivi punti sono NP (non pertinenti)</i>								
3 Esistenza di legami economici rilevabili sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite nel corso del controllo								
3.a.	Esistenza di rapporti commerciali esclusivamente o quasi esclusivamente tra due o più società coinvolte nella realizzazione di progetti analoghi (es fatture emesse verso le stesse società, dubbi su congruità dei prezzi esposti)							
3.b.	In caso di rapporti commerciali tra le aziende collegate, accertamento dell'assenza di prove di fluo cassa per il pagamento delle fatture							
note ed evidenze raccolte								
4 Esistenza di vincoli funzionali								
4.a.	Accertamento dell'esistenza di aziende che hanno scopi produttivi e/o commerciali identici o altamente complementari (ad esempio una produce, l'altra vende i prodotti)							
4.b.	Esistenza di vincoli giuridici tra le persone coinvolte (esempio medesimi rappresentati legali o figure apicali delle compagini sociali; medesime sedi sociali ed indirizzi sedi amministrative)							
4.c.	Evidenza della suddivisione di un progetto cofinanziato di dimensioni rilevanti in molti progetti più piccoli identici finanziati nell'ambito dello stesso bando							
4.d.	Accertamento di imprese collegate o associate beneficiarie nell'ambito dello stesso bando (elementi desumibili dalla visura camerale)							
note ed evidenze raccolte								
5 Elementi specifici (riferimento al bando specifico oggetto di adesione)								
5.a.	Soggetti beneficiari							
5.b.	Massimali di investimento							
5.c.	Altro (specificare)							
note ed evidenze raccolte								
CONCLUSIONI								
Sulla base dei controlli disposti non si ravvisano condizioni artificiose								
Verbale di sopralluogo aziendale redatto a:	_____ (_)		in data		__/__/2023			
<i>Firma del rappresentante dell'azienda</i>				<i>Firma degli incaricati del controllo</i>				

Az.

ID Domanda

**§ 7 - ALTRE IRREGOLARITA' E/O ANOMALIE RILEVATE
NEL CORSO DEL CONTROLLO EX POST**

Verbale di sopralluogo aziendale redatto a:

_____ (_)

in data

__/__/2023

*Firma del rappresentante dell'azienda**Firma degli incaricati del controllo*

Az.	ID Domanda	
§ 10 - EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO		

§ 11 - FIRMA ED AVVERTENZE PER IL PRODUTTORE

In relazione alle dichiarazioni rese nel presente verbale e nei relativi allegati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l'interessato è consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso:

1) Le risultanze della presente relazione di controllo sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto quanto accertato costituisce soltanto elemento di base per la successiva relazione di controllo ex post nella quale verranno indicati gli eventuali effetti sul contributo erogato;

2) la sottoscrizione del presente verbale di sopralluogo aziendale non comporta l'accettazione dei risultati del controllo in esso esposti ma solo la dimostrazione della sua presa visione;
La mancata sottoscrizione del presente verbale di sopralluogo aziendale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che non potranno essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la successiva richiesta di ulteriore sopralluogo congiunto in azienda;

3) La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata, dopo aver completato le operazioni di verifica, attraverso la redazione della Relazione di controllo Ex Post contenente gli esiti delle stesse e gli effetti sul contributo. La stessa verrà trasmessa via Pec all'azienda beneficiaria;

4) Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente verbale e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli degli Organismi nazionali e comunitari.

Il presente verbale di sopralluogo aziendale è composto da n. pagine _____ (incluso allegati) viene redatta in duplice copia, delle quali una copia resta al controllore, mentre l'altra viene rilasciata al richiedente.

FUNZIONARI INCARICATI DEL CONTROLLO

<i>Recapito del controllore:</i>
#N/D
#N/D

<i>Recapito del controllore:</i>
#N/D
#N/D

ORA INIZIO CONTROLLO
_____ : _____

ORA FINE CONTROLLO
_____ : _____

Verbale di sopralluogo aziendale redatto a:

_____ ()

in data

___/___/2023

Firma del rappresentante dell'azienda

Firma degli incaricati del controllo

Az. _____

§ 12 ELENCO DELLE FATTURE RENDICONTATE NELLA DOMANDA DI PAGAMENTO

N. Progr.	NUMERO Fattura	DATA	FORNITORE	OGGETTO DELLA SPESA	IMPORTO NETTO	IMPORTO RICHIESTO	IMPORTO AMMESSO	Originale Fattura	Libro cespiti	Eventuali note e/o anomalie
Totali					-	-	-			

Verbale di sopralluogo aziendale redatto a: _____ () in data _____/_____/2023

<i>Firma del rappresentante dell'azienda</i>	<i>Firma degli incaricati del controllo</i>

ID Domanda (aiuto)

Regolamento CE 1698/2005
PIANO DI SVILUPPO RURALE REGIONE MARCHE 2007-2013



REGIONE MARCHE
 SEGRETERIA GENERALE
 DIREZIONE VICESEGRETERIA E SEGRETERIA DI GIUNTA
Settore - Audit e controlli di secondo livello
Via Gentile da Fabriano, 2/4 - 60125 ANCONA



Verbale di sopralluogo aziendale
Check list controllo EX-POST CAMPIONE 2022
Estrazione 2023

Organismo preposto alla verifica:

Settore - Audit e controlli di secondo livello

Verifica eseguita da:

Qualifica	Nominativo
Funzionario	
Funzionario	

§ 1 - DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA A CONTROLLO

- *Ragione sociale*
- *Indirizzo sede legale*
- *Cuaa*
- *Partita IVA*
- *Indirizzo pec*
- *Indirizzo del centro aziendale*
- *Rappresentante legale*
- *Codice fiscale del rappresentante legale*
- *Residenza rappresentante legale*
- *Telefono*

§ 2 - PREAVVISO

E' stato dato preavviso all'azienda dell'effettuazione del Controllo

SI []

NO []

Se affermativo, con quale modalità :

--

Se affermativo, indicare la data :

__/__/2023

ed ora del preavviso :

__:__

Verbale di sopralluogo aziendale redatto a:

_____()

in data

__/__/2023

Firma del rappresentante dell'azienda

Firma degli incaricati del controllo

--

--

Az. _____		ID Domanda		
§ 3 - DATI SPECIFICI DELLA DOMANDA A CONTROLLO				
Barcode domanda di pagamento n°	Data di presentazione domanda di Saldo	Anno di estrazione del campione	Annualità d'impegno	
		2023		
Id. domanda di aiuto	Data di presentazione domanda di aiuto	Protocollo n°	Ufficio Istruttore	
Misura del P.S.R.:	_____			
Decreto di autorizzazione al pagamento del saldo finale.	Decreto n°		Data decreto	
	44.145		10/11/20	
Data del pagamento del saldo del contributo:		Verificato mediante:	Consultazione AGRIMARCHE	
Nominativo del/i rappresentante/i del beneficiario presente/i al controllo in azienda:				
E' presente al controllo il beneficiario o il rappresentante legale		SI []		NO []
Sig. _____				
Documento riconoscimento:		Ril.da _____	II _____	
		N° _____	Scad.za _____	
Altri rappresentante del beneficiario presente al controllo:				
Cognome e nome:		_____		
Documento riconoscimento:		Esibizione di delega scritta:	SI []	NO []

Cognome e nome		_____		
Documento riconoscimento:		Esibizione di delega scritta:	SI []	NO []

Verbale di sopralluogo aziendale redatto a:	_____ ()	in data	__/__/2023	
Firma del rappresentante dell'azienda		Firma degli incaricati del controllo		
_____		_____		

Intervento n°	§ 4.1 - VERIFICA DEL RISPETTO DEGLI IMPEGNI CONTEMPLATI DALL'ARTICOLO 71 DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1303/2013							Verifica che non siano intervenute modifiche relative a:			ID Domanda	
	1) Cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma 2) Cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito 3) Modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari											
	DESCRIZIONE DEGLI INVESTIMENTI FINANZIATI										NOTE	
	INVESTIMENTI FISSI (durata del vincolo anni 10)							ESITO DELLA VERIFICA				
	INVESTIMENTO	DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INVESTIMENTO	SITO IN (Comune, Via .. N°)	Riferimenti catastali (es. Foglio, part. sub)	IMPORTO DELLA SPESA Ammessa	%	IMPORTO DEL CONTRIBUTO	Positivo	Parzialmente positivo	Negativo		
INVESTIMENTI MOBILI (durata del vincolo anni 5)							ESITO DELLA VERIFICA			NOTE		
TIPOLOGIA DEL BENE	MARCA	MODELLO	Numero di Matricola/ Identificazione /Targa	IMPORTO DELLA SPESA Ammessa	%	IMPORTO DEL CONTRIBUTO	Positivo	Parzialmente positivo	Negativo			
Spese relative a polizza Fidejussoria												
Penalizzazioni per Adeguamenti tecnici tardivamente comunicati (DGR 1545/2012)												
Riduzioni ed esclusioni ex art. 30, Reg. (CE) n. 65/2011												
TOTALE												

Verbale di sopralluogo aziendale redatto a: _____ () in data ____/____/2023

Firma del rappresentante dell'azienda	Firma degli incaricati del controllo

ID Domanda	ESITO DEL CONTROLLO		NOTE
	SI	NO	
	§ 4.2 VERIFICHE UTE /BENEFICIARIO		
E' stato mantenuto l'assetto proprietario per 5 anni a partire dalla data di adozione dell'atto di erogazione del saldo del progetto ?			
L'azienda risulta iscritta alla CCIAA ?			
L'azienda ha presentato dichiarazione dei redditi completa dei quadri Iva ed Irap dalla data del collaudo alla data del sopralluogo?			
L'azienda detiene Fascicolo validato Agea ?			
E' stato accertato il possesso dell'azienda <i>(verificare il titolo di possesso dell'azienda ed eventuali modifiche rispetto a quanto risultante nel fascicolo procedimentale. Annotare eventuali anomalie nello spazio "Note")</i>			
Sono state eseguite fotografie rappresentative degli investimenti ?			
Altre verifiche _____			
§ 4.3 CONTROLLO IMPEGNI OBBLIGATORI PER TUTTE LE MISURE DEL PSR 2007-2013			
E stato rispettato il vincolo di inalienabilità quinquennale degli investimenti finanziati?			
E' stato accertato il mantenimento della destinazione d'uso degli investimenti nel loro originario impiego per tutta la durata del vincolo? (decennale investimenti fissi e quinquennale per investimenti mobili);			
E' stata accertata la conservazione a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo ?			
E' stato consentito l' accesso in azienda ed alla documentazione agli organi incaricati dei controlli, in ogni momento e senza restrizioni ?			
E' stata data adeguata pubblicità al finanziamento pubblico, secondo gli obblighi previsti dall'articolo 58 del Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006: per investimenti di costo complessivo superiore a € 50.000,00 mediante l'affissione di una targa informativa, per investimenti di costo complessivo superiore a € 500.000,00 mediante l'affissione di un cartello; sia la targa sia il cartello dovranno contenere la bandiera europea, corredata di una spiegazione del ruolo della Comunità mediante la dicitura: "Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale: l'Europa investe nelle zone rurali" ?			
§ 4.4 ALTRI CONTROLLI SPECIFICI DELLA MISURA 1.2.1.			
E' stato rispettato il mantenimento della ULA raggiunta a conclusione del piano di sviluppo per tutto il periodo di destinazione d'uso?			
E' stato accertato il mantenimento in azienda del sistema di analisi e gestione e di utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di informazione e comunicazione ?			
§ 5. CONTROLLO DELLA PROCEDURA			
E' presente nel fascicolo dell'Adg il verbale di visita in situ ?			
Se azienda già sottoposta a controllo in itinere: verifica della presenza del verbale di controllo in loco e della relativa check list di controllo			
Dall'esame delle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi alla liquidazione del saldo non si rilevano crediti di imposta ottenuti dal beneficiario sulle fatture oggetto di rendicontazione.			
Verbale di sopralluogo aziendale redatto a:			
_____ (_)	il		___/___/2023
<i>Firma del rappresentante dell'azienda</i>		<i>Firma degli incaricati del controllo</i>	

Az.

ID Domanda

**§ 6 - ALTRE IRREGOLARITA' E/O ANOMALIE RILEVATE
NEL CORSO DEL CONTROLLO EX POST**

Verbale di sopralluogo aziendale redatto a:

_____ (_)

in data

__/__/2023

*Firma del rappresentante dell'azienda**Firma degli incaricati del controllo*

Az.	ID Domanda													
§ 9 - EVENTUALI DICHIARAZIONI DEL BENEFICIARIO O DI UN SUO DELEGATO														
§ 10 - FIRMA ED AVVERTENZE PER IL PRODUTTORE														
<p>In relazione alle dichiarazioni rese nel presente verbale e nei relativi allegati ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, l'interessato è consapevole delle responsabilità penali a cui può andare incontro, ai sensi dell'art.76 del DPR 445/2000, qualora rilasci dichiarazioni mendaci, formi atti falsi o ne faccia uso:</p>														
<p>1) Le risultanze della presente relazione di controllo sono relative esclusivamente ai controlli oggettivi e pertanto quanto accertato costituisce soltanto elemento di base per la successiva relazione di controllo ex post nella quale verranno indicati gli eventuali effetti sul contributo erogato;</p>														
<p>2) la sottoscrizione del presente verbale di sopralluogo aziendale non comporta l'accettazione dei risultati del controllo in esso esposti ma solo la dimostrazione della sua presa visione; La mancata sottoscrizione del presente verbale di sopralluogo aziendale da parte del produttore o del suo incaricato comporta che non potranno essere accolte le motivazioni o osservazioni formulate in sede di incontro, né la successiva richiesta di ulteriore sopralluogo congiunto in azienda;</p>														
<p>3) La chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata, dopo aver completato le operazioni di verifica, attraverso la redazione della Relazione di controllo Ex Post contenente gli esiti delle stesse e gli effetti sul contributo. La stessa verrà trasmessa via Pec all'azienda beneficiaria;</p>														
<p>4) Ai sensi del D.Lgs 196/2003, si autorizza l'acquisizione e il trattamento informatico dei dati contenuti nel presente verbale e negli eventuali allegati, anche ai fini dei controlli degli Organismi nazionali e comunitari.</p>														
<p>Il presente verbale di sopralluogo aziendale è composto da n. pagine _____ (incluso allegati) viene redatta in duplice copia, delle quali una copia resta al controllore, mentre l'altra viene rilasciata al richiedente.</p>														
FUNZIONARI INCARICATI DEL CONTROLLO														
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="296 1592 794 1659"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 1659 794 1704" style="text-align: center;"><i>Recapito del controllore:</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 1704 794 1749" style="text-align: center;">#N/D</td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 1749 794 1809" style="text-align: center;">#N/D</td> </tr> </table>		<i>Recapito del controllore:</i>	#N/D	#N/D	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="847 1592 1375 1659"></td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1659 1375 1704" style="text-align: center;"><i>Recapito del controllore:</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1704 1375 1749" style="text-align: center;">#N/D</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1749 1375 1809" style="text-align: center;">#N/D</td> </tr> </table>		<i>Recapito del controllore:</i>	#N/D	#N/D					
<i>Recapito del controllore:</i>														
#N/D														
#N/D														
<i>Recapito del controllore:</i>														
#N/D														
#N/D														
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="296 1816 794 1861" style="text-align: center;">ORA INIZIO CONTROLLO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="296 1861 794 1921" style="text-align: center;">_____ : _____</td> </tr> </table>	ORA INIZIO CONTROLLO	_____ : _____	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="847 1816 1375 1861" style="text-align: center;">ORA FINE CONTROLLO</td> </tr> <tr> <td data-bbox="847 1861 1375 1921" style="text-align: center;">_____ : _____</td> </tr> </table>	ORA FINE CONTROLLO	_____ : _____									
ORA INIZIO CONTROLLO														
_____ : _____														
ORA FINE CONTROLLO														
_____ : _____														
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="199 1928 794 2033"> Verbale di sopralluogo aziendale redatto a: </td> <td data-bbox="794 1928 1038 2033" style="text-align: center;"> _____ (_) </td> <td data-bbox="1038 1928 1222 2033"> in data </td> <td data-bbox="1222 1928 1394 2033" style="text-align: center;"> __/__/2023 </td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 2033 794 2139" style="text-align: center;"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="199 2033 794 2078" style="text-align: center;"><i>Firma del rappresentante dell'azienda</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 2078 794 2139"></td> </tr> </table> </td> <td colspan="3" data-bbox="794 2033 1394 2139" style="text-align: center;"> <table border="1"> <tr> <td data-bbox="794 2033 1394 2078" style="text-align: center;"><i>Firma degli incaricati del controllo</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 2078 1394 2139"></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>			Verbale di sopralluogo aziendale redatto a:	_____ (_)	in data	__/__/2023	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="199 2033 794 2078" style="text-align: center;"><i>Firma del rappresentante dell'azienda</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 2078 794 2139"></td> </tr> </table>	<i>Firma del rappresentante dell'azienda</i>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="794 2033 1394 2078" style="text-align: center;"><i>Firma degli incaricati del controllo</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 2078 1394 2139"></td> </tr> </table>			<i>Firma degli incaricati del controllo</i>	
Verbale di sopralluogo aziendale redatto a:	_____ (_)	in data	__/__/2023											
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="199 2033 794 2078" style="text-align: center;"><i>Firma del rappresentante dell'azienda</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="199 2078 794 2139"></td> </tr> </table>	<i>Firma del rappresentante dell'azienda</i>		<table border="1"> <tr> <td data-bbox="794 2033 1394 2078" style="text-align: center;"><i>Firma degli incaricati del controllo</i></td> </tr> <tr> <td data-bbox="794 2078 1394 2139"></td> </tr> </table>			<i>Firma degli incaricati del controllo</i>								
<i>Firma del rappresentante dell'azienda</i>														
<i>Firma degli incaricati del controllo</i>														



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta
Settore - Audit e controlli di secondo livello

PEC

Spett.le

BENEFICIARIO

e, p.c.

Al Dirigente della Direzione Agricoltura
e Sviluppo rurale
Via Tiziano 44 ANCONA

Settore Struttura Decentrata Agricoltura
di Pesaro Urbino
Via Buoizzi 6 PESARO

Settore - Agroambiente - SDA AN
Via Tiziano 44 ANCONA

Settore - Competitività delle imprese -
SDA MC
Via Alfieri, 2 MACERATA

Settore Forestazione e politiche
faunistico venatorie – SDA AP/FM
Via Genova 12-14 ASCOLI PICENO

Al responsabile regionale di Misura

OGGETTO: Chiusura e trasmissione Relazione di Controllo Ex Post. _____ sede di _____.
Reg Ce n. 1698/05 PSR Marche 2007 – 2013 / Reg. Ue n. 1305/2013 PSR Marche 2014-
2022 - Mis. ___ ID domanda n. ___.

Avendo completato le operazioni di verifica relative alla domanda in oggetto, si trasmette la Relazione di controllo Ex Post chiusa in data __/__/2023 contenente gli esiti delle stesse e gli effetti sul contributo.

Solo in caso di esito parzialmente e totalmente negativo

La ditta beneficiaria, entro il termine perentorio di 10 giorni dal ricevimento del presente documento, potrà produrre documentazione integrativa atta a chiarire i punti e gli interventi per i quali sono state evidenziate irregolarità.

Decorso il termine di 10 giorni senza la presentazione di documentazione integrativa, o qualora il beneficiario stesso dichiari di rinunciare alla presentazione di eventuali contro deduzioni, il presente verbale si intenderà definitivo.

Viceversa, alla scadenza dei termini, questa struttura valutando le osservazioni eventualmente



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta
Settore - Audit e controlli di secondo livello

prodotte dal beneficiario e/o eventuali integrazioni pervenute, procederà alla stesura definitiva della relazione di controllo ex post.

Si ricorda, che gli investimenti che hanno beneficiato di aiuti pubblici sono soggetti a vincolo della durata di anni 10 se investimenti fissi, e di anni 5 negli altri casi, a decorrere dalla data del decreto di liquidazione del saldo degli aiuti.

Distinti saluti.

La Dirigente del Settore
(*Dott.ssa Marina SANTUCCI*)

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.
Lgs n. 82/2005, modificato ed integrato dal D. Lgs n.
235/2010 e dal D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate, il quale
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.*



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SEGRETARIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta
Settore - Audit e controlli di secondo livello

Reg UE n. 809/2014 controlli ex post FEASR

REG. CE n. 1698/2005 - Piano di Sviluppo Rurale Marche 2007- 2013

oppure

Reg. Ue n. 1305/2013 PSR Marche 2014-2022

Misura

RELAZIONE DI CONTROLLO EX-POST

I sottoscritti istruttori e funzionari regionali _____ e _____ incaricati del controllo ex-post, hanno proceduto alla verifica del rispetto degli impegni successivi alla liquidazione del saldo finale relativamente alla richiesta di finanziamento approvata ai sensi del Reg. CE n. 1698/2005 PSR Marche, Misura X **oppure** Reg. Ue n. 1305/2013 PSR Marche 2014-2022 Misura X

1. – DATI IDENTIFICATIVI DELL'AZIENDA A CONTROLLO

- | | | |
|--------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | <i>Ragione sociale</i> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Indirizzo sede legale</i> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Cuaa</i> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Partita IVA</i> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Indirizzo PEC</i> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Rappresentante legale</i> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Codice fiscale</i> | <input type="text"/> |
| <input type="checkbox"/> | <i>Recapiti telefonici aziendali</i> | <input type="text"/> |

2. – DATI SPECIFICI DELLA DOMANDA DI AIUTO A CONTROLLO

La domanda sottoposta a controllo è relativa alla Misura _____, identificata nell'archivio del sistema informativo agricolo regionale – SIAR – con il n. _____ e risulta rilasciata in data __/__/20__ e registrata al protocollo Siar con il n. _____

La concessione del sostegno è stata approvata con Decreto del Dirigente del Servizio/PF _____ n. _____ del __/__/20__, per una spesa ammessa di € __. __, __ pari ad un contributo massimo



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta

Settore - Audit e controlli di secondo livello

Penalizzazioni per Adeguamenti tecnici tardivamente comunicati (DGR 1545/2012)				
Riduzioni ed esclusioni ex art. 30, Reg. (CE) n. 65/2011				
TOTALE liquidato €				

Riportare in questa tabella anche investimenti mobili per i quali sia già scaduto il periodo vincolativo specificandone la fattispecie

I pagamenti effettuati in relazione alla domanda a controllo sono i seguenti:

Cod. Agea domanda	Descrizione	N° decreto Agea	Data decreto Agea	Importo €
	Anticipo			
	Sal			
	Saldo			
		TOTALE PAGAMENTI		

L'erogazione del saldo del contributo è avvenuta con elenco regionale n. ___ del ___/___/20___, approvato con Decreto del Dirigente del Servizio Agricoltura n. ___/APF del ___/___/20___.

3. – ESTRAZIONE DEL CAMPIONE

La costituzione dell'universo da cui estrarre il campione è derivato dagli elenchi di pagamento trasmessi da AGEA – Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - con sede in Roma, relativi ai pagamenti di saldo effettuati ai sensi del Reg. CE 1698/2005 nelle annualità precedenti.

L'Organismo Pagatore Agea ha selezionato il campione controlli ex post annualità 2022 PSR 2007-2013 e PSR 2014-2022 e lo ha comunicato a questa struttura con comunicazione del 6 giugno 2023.



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta
Settore - Audit e controlli di secondo livello

I controlli di seguito descritti sono effettuati utilizzando apposita check list di dettaglio che riporta tutti gli aspetti da sottoporre a controllo e l'esito ottenuto. Tale check list, è conforme a quanto previsto nel Manuale delle Procedure adottato da questa struttura con DDS n.27/ACLS del 11/09/2023, integrata con gli step di verifica degli impegni ex post previsti nel paragrafo "Obblighi" del rispettivo bando di misura, è stata compilata contestualmente allo svolgimento dell'attività di controllo, firmata dai funzionari incaricati e conservata nel fascicolo di controllo.

Con nota n.30072018 del 26/06/2023 il controllo è stato affidato al funzionario/istruttore regionale _____ che ha effettuato il controllo in collaborazione con il funzionario/istruttore _____.

I sottoscritti incaricati del controllo, hanno dichiarato l'insussistenza del conflitto di interesse, ai sensi della Legge n. 190/2012 (art. 1, comma 41) e l'assenza di condizioni che possono minacciare l'indipendenza del controllore ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010 (art.10 comma 3).

Si attesta parimenti che dette condizioni non sono insorte durante tutto lo svolgimento del controllo

4. – TEMPISTICA

Il controllo è stato effettuato nei tempi di seguito elencati:

- acquisizione del fascicolo di progetto presso _____ in data _____;
- apertura del verbale per inizio del controllo procedurale presso la sede regionale in data __/__/2023;
- effettuazione della visita di controllo ex post in data __/__/2023 previo preavviso all'azienda nel rispetto dei tempi previsti dal reg. CE n. 796/04, art. 23bis;
- trasmissione da parte del beneficiario della documentazione richiesta in sede di sopralluogo, dal __/__/2023;
- non effettuazione di ulteriori sopralluoghi;
- chiusura del controllo ex post con firma digitale della presente Relazione di controllo ed invio tramite PEC al beneficiario e tramite Paleo all'Autorità di Gestione.

5. – DATI RELATIVI AI CONTROLLI EFFETTUATI

CONTROLLI AMMINISTRATIVI



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta

Settore - Audit e controlli di secondo livello

- ✓ Riscontro in via amministrativa del mantenimento in attività dell'azienda beneficiaria e del mantenimento della proprietà dei beni finanziati mediante presa visione di atti e documenti e/o interpellando banche dati accessibili da portale regionale, SIAN e altri;
- ✓ Riscontro per presa visione dei verbali di visita in sito (collaudo) e della relativa documentazione conservata nel fascicolo con esito positivo non avendo riscontrato anomalie.

5.1 – VERIFICA DELLA STABILITA' DELL'OPERAZIONE (articolo 72 del Regolamento (CE) n.1698/2005 o Articolo 71 Reg UE 1303/2013)

- ✓ Verifica mediante sopralluogo in data __/__/2023 della presenza fisica delle opere realizzate degli acquisti effettuati (per quest'ultimi, ove possibile, anche mediante riscontro dei numeri di matricola), del loro stato di funzionalità, e che non siano intervenute modifiche relative a:
 - Cessazione o rilocalizzazione dell'attività produttiva al di fuori dell'area del programma;
 - Cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito;
 - Modifica sostanziale che alteri la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;
 - del vincolo di inalienabilità quinquennale (ove presente),con esito positivo non avendo riscontrato anomalie./ con esito negativo avendo riscontrato le anomalie di seguito dettagliate: _____;

5.2 – VERIFICA DI ALTRI IMPEGNI SPECIFICI DI MISURA da personalizzare in base alla misura e agli impegni successivi alla liquidazione del saldo riportati nel § Obblighi del bando)

- ✓ Verifica, mediante sopralluogo in data __/__/2023, del mantenimento della ULA raggiunta a conclusione del piano di sviluppo per tutto il periodo di destinazione d'uso, con esito positivo non avendo riscontrato anomalie. /con esito negativo avendo riscontrato le anomalie di seguito dettagliate.
- ✓ Verifica mediante sopralluogo in data __/__/2023, dell'impegno a proseguire l'attività agricola in qualità di capo azienda per almeno 5 anni a decorrere dalla data di adozione della decisione individuale di concessione del sostegno, con esito positivo non avendo riscontrato anomalie./ ./con esito negativo avendo riscontrato le anomalie di seguito



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta

Settore - Audit e controlli di secondo livello

- ✓ Verifica, mediante sopralluogo in data __/__/2023, del mantenimento in azienda del sistema di analisi e gestione e di utilizzo degli strumenti e delle tecnologie di informazione e comunicazione, con esito positivo non avendo riscontrato anomalie. / con esito negativo avendo riscontrato le anomalie di seguito dettagliate;
- ✓ Verifica, mediante sopralluogo in data __/__/2023, del mantenimento della targa pubblicitaria del finanziamento pubblico, secondo gli obblighi previsti dall'articolo 58 del Reg. (CE) n.1974/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, con esito positivo non avendo riscontrato anomalie. / con esito negativo avendo riscontrato le anomalie di seguito dettagliate.
- ✓ Verifica, mediante sopralluogo in data __/__/2023, dell'impegno a conservare la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo (per i giustificativi di spesa consistenti in fatture elettroniche si è verificato che il ha attivato il servizio di conservazione digitale delle fatture elettroniche o tramite il portale dell'Agenzia delle Entrate) con esito positivo non avendo riscontrato anomalie/ con esito negativo avendo riscontrato le anomalie di seguito dettagliate;
- ✓ Verifica con le procedure descritte nell'allegato C al decreto di approvazione del manuale delle procedure di controllo ex post che per gli investimenti oggetto di impegno il beneficiario non ha avuto forme di aiuto a carattere fiscale concesse dalle autorità nazionali con esito positivo non avendo riscontrato anomalie/ con esito negativo avendo riscontrato le anomalie di seguito dettagliate;
- ✓ Con riferimento alle procedure di controllo circa l'assenza di condizioni artificiali per l'ottenimento dei benefici FEASR, verifica che non sussistono per lo stesso bando di adesione della domanda oggetto di controllo ex post, altri beneficiari legalmente indipendenti che hanno la loro sede legale o sede operativa presso la medesima sede degli investimenti fissi oggetto di controllo o strutture comuni (uffici locali depositi) con esito positivo non avendo riscontrato anomalie/ con esito negativo avendo riscontrato le anomalie di seguito dettagliate



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta
Settore - Audit e controlli di secondo livello

5.3 – ALTRE IRREGOLARITA' RISCONTRATE

Nessuna.

Riportare in questa sezione anche eventuali irregolarità su investimenti afferenti ad altre misure di PSR collegate alla misura oggetto di controllo

Al momento della verifica è stato redatto verbale di sopralluogo aziendale, firmato per presa visione dal beneficiario, a cui è stata rilasciata copia.

6. – RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

(solo per le domande di saldo presentate prima del 01/01/2015)

(Articolo 30 del Reg.(Ue) n. 65/2011)

In riferimento ai controlli sopra descritti non ricorrono casi di applicazione di riduzione ai sensi dell'articolo 30 del Reg. (Ue) n. 65/2011.

----- oppure -----

In riferimento all'applicazione di riduzione ai sensi dell'articolo 30 del Reg. (Ue) n°65/2011 si rileva che:

- a. L'importo erogato al beneficiario (comprensivo di tutte le domande di pagamento) al netto delle eventuali riduzioni e penalizzazioni applicate al momento del controllo amministrativo e/o in loco è pari ad € ,00 .
- b. L'importo di contributo per il quale il beneficiario ha mantenuto gli impegni successivi alla liquidazione finale a seguito del presente controllo in loco è pari a € ,00.

L'importo di cui al punto (a) non supera l'importo di cui alla lettera b) di oltre il 3% all'importo di cui alla lettera b) pertanto non si applica alcuna riduzione.

----- oppure -----

L'importo di cui al punto (a) supera l'importo di cui alla lettera b) di oltre il 3% all'importo di cui alla lettera b) si applica una riduzione pari alla differenza tra questi due importi che ammonta ad € ,00.

----- oppure -----



REGIONE MARCHE
GIUNTA REGIONALE
SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta
Settore - Audit e controlli di secondo livello

Tuttavia per € 0,00 non si applicano riduzioni dato che il beneficiario è stato in grado di dimostrare di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile.

----- oppure -----

In considerazione degli esiti dei controlli effettuati e dettagliati al precedente punto _____ si è accertato che il beneficiario ha reso deliberatamente una falsa dichiarazione; l'operazione oggetto di controllo è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale operazione. Inoltre, il beneficiario è escluso dal sostegno nell'ambito della stessa misura per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

7. – RIDUZIONI CONTRIBUTO EROGABILE PER MANCATO RISPETTO IMPEGNI AI SENSI DEL DECRETO MINISTERIALE 25 gennaio 2017 e succ.ve modificazioni

In riferimento ai controlli sopra descritti non ricorrono casi di applicazione di riduzione ai sensi del Decreto Ministeriale sopra citato alla Delibera di Giunta Regionale di applicazione DRG n. 1545 del 12/11/2012 e successive modifiche. (per il PSR 2007-2013 da eliminare nel caso di PSR 2014-2022)

7. RIDUZIONI CONTRIBUTO EROGABILE PER MANCATO RISPETTO IMPEGNI ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014, e della DGR n.1068/2019 e successive modificazioni.

In riferimento ai controlli sopra descritti non ricorrono casi di applicazione di riduzione ai sensi del dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014, e della DGR n.1068/2019 e successive modificazioni (per il PSR 2014-2022 da eliminare nel caso di PSR 2007-2013)

----- oppure in caso di riduzioni PSR 2007-2013 -----

In considerazione degli esiti dei controlli effettuati e dettagliati al precedente punto 5.1 o 5.2., in applicazione di riduzione ai sensi del Decreto Ministeriale sopra citato alla Delibera di Giunta Regionale di applicazione DRG n°1545 del 12/11/2012 e successive modifiche, si applicano le sottodescritte riduzioni ai fini della determinazione dell'importo erogabile, in riferimento al mancato rispetto dei



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta

Settore - Audit e controlli di secondo livello

seguenti impegni:

- Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico

In base alla scheda di penalizzazioni di cui alla DGR n°1545 del 12/11/2012

l'entità dell'infrazione è sempre bassa,

- *la gravità è bassa/media dato che _____*
- *la durata è bassa/media/alta dato che _____*

In base alla media dei parametri su indicati la percentuale di riduzione è pari al 3% 5% 7%

Descrizione investimento oggetto di penalizzazione	Importo contributo oggetto di penalizzazione	Percentuale di penalizzazione	Importo penalizzazione
	€	3% 5% 7%	€
	€	3% 5% 7%	€

- rispettare i termini di presentazione delle comunicazioni ufficiali all'Autorità di Gestione, previsti dalla normativa quali: comunicazione di situazioni di causa di forza maggiore, comunicazione fine lavori, richiesta di proroga, presentazione domanda di pagamento e ogni altra documentazione richiesta in fase di accertamento o controllo.

Descrizione investimento oggetto di penalizzazione	Importo contributo oggetto di penalizzazione	Percentuale di penalizzazione	Importo penalizzazione
	€	3%	€
	€	3%	€

- Mantenimento della ULA raggiunta a conclusione del piano di sviluppo per tutto il periodo di destinazione d'uso

In base alla scheda di penalizzazioni di cui alla n°1545 del 12/11/2012

l'entità dell'infrazione è bassa/media/alta dato che la diminuzione di ULA è pari al



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta

Settore - Audit e controlli di secondo livello

- la gravità è bassa/media/alta dato che _____
- la durata è bassa/media/alta dato che _____

In base alla media dei parametri su indicati la percentuale di riduzione è pari al 3% 15% 30%

Descrizione investimento oggetto di penalizzazione	Importo contributo oggetto di penalizzazione	Percentuale di penalizzazione	Importo penalizzazione
	€	3% 15% 30%	€
	€	3% 15% 30%	€

- Garantire la destinazione d'uso degli investimenti fissi nel periodo compreso tra 5 e 10 anni.

In base alla scheda di penalizzazioni di cui alla n°1545 del 12/11/2012

- l'entità dell'infrazione è bassa/media/alta dato che _____
- la gravità è bassa/media/alta dato che _____
- la durata è bassa/media/alta dato che _____

In base alla media dei parametri su indicati la percentuale di riduzione è pari al 20% 30% 50%

Descrizione investimento oggetto di penalizzazione	Importo contributo oggetto di penalizzazione	Percentuale di penalizzazione	Importo penalizzazione
	€	20% 30% 50%	€
	€	20% 30% 50%	€

Complessivamente le riduzioni applicate ai sensi del Decreto Ministeriale 30125 del 22/12/2009 ammontano ad € ,00.

----- oppure in caso di riduzioni PSR 2014 – 2020 -----



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta

Settore - Audit e controlli di secondo livello

In considerazione degli esiti dei controlli effettuati e dettagliati al precedente punto 5.1 o 5.2., in applicazione di riduzione ai sensi del dell'articolo 35 del Regolamento (UE) n. 640/2014, e della DGR n.1068/2019 e successive modificazioni, si applicano le sotto descritte riduzioni ai fini della determinazione dell'importo erogabile, in riferimento al mancato rispetto degli impegni previsti dal bando.

Nella tabella vengono riportati gli impegni violati il tasso di penalizzazione applicato in base alla DGR n.1068/2019 e successive modificazioni e ai Decreti di applicazione del Dirigente del Servizio Politica Agroalimentari attualmente vigenti DDS n.140 del 12/03/2021 e DDS n. 660 del 07/07/2021

Descrizione investimento oggetto di penalizzazione	Importo contributo oggetto di penalizzazione	Percentuale di penalizzazione	Importo penalizzazione
Garantire la destinazione d'uso degli investimenti fissi nel periodo che va da 5 a 10 anni a decorrere dalla data di adozione del Provvedimento di autorizzazione al pagamento del saldo finale (scheda 1)	€	In proporzione ai mesi di non rispetto del vincolo	€
Dare adeguata pubblicità al finanziamento pubblico entro la data di presentazione della domanda di saldo, e comunque entro 3 mesi dal completamento dell'operazione INVESTIMENTI MATERIALI (scheda 6)	€	3% 5% 7%	€
Conservare a disposizione degli uffici della Regione Marche, della Commissione Europea, nonché dei tecnici incaricati, la documentazione originale di spesa dei costi ammessi a contributo per i 5 anni successivi alla liquidazione del saldo del contributo. (scheda 10).		3%	
Solo per la misura 4.2 Dimostrare l'avvenuto approvvigionamento delle materie prime di qualità per una quota minima del 60% per un periodo di almeno tre		20%- 30% 50%	



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta

Settore - Audit e controlli di secondo livello

anni a decorrere dalla prima annualità post investimento per i prodotti di qualità (DOP IGP STG DOC DOCG IGT QM) (Scheda n.18)			
Solo per la misura 4.2 Dimostrare l'avvenuto approvvigionamento da parte dei produttori agricoli di base delle materie prime lavorate per una quota non inferiore al 60% per un periodo di almeno tre anni a decorrere dalla prima annualità post investimento (Scheda n.19)		20%- 30% 50%	
Solo per la Misura 6.1 Condurre in qualità di capo azienda un'impresa agricola idonea per l'insediamento per almeno 8 anni dalla decisione individuale di concedere il sostegno. (Scheda n.20)		30% 60%	
Solo per la Misura 6.1 Mantenere la qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) per tutto il periodo di impegno di conduzione dell'impresa agricola in qualità di capo azienda. (Scheda n.21)		5%, 15% 30%	
Complessivamente le riduzioni applicate ammontano a			€ ,00

8. – RISULTATO DELL'AUDIT (verifica)

8.1 LIMITAZIONI ALL'ATTIVITA' DI CONTROLLO

Si osserva che sia da parte della Struttura Decentrata Agricoltura competente sia da parte del destinatario ultimo è stata messa a disposizione tutta la documentazione richiesta.

Il destinatario inoltre ha permesso / non ha permesso l'accesso nelle aree, impianti o locali oggetto dell'investimento senza alcun impedimento.



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta

Settore - Audit e controlli di secondo livello

Pertanto l'Audit ha / non ha sofferto nessun tipo di limitazione.

8.2 EFFETTI SUL CONTRIBUTO

Nessuno: in considerazione degli esiti dei controlli effettuati e dettagliati ai precedenti punti non si rileva alcuna irregolarità.

In considerazione degli esiti dei controlli effettuati e dettagliati ai precedenti punti _____ si rende necessario:

- ⇒ procedere con la decadenza parziale/totale della domanda disponendo il recupero delle somme di contributo pari ad € (specificando gli importi relativi alla decadenza effettiva per non mantenimento degli investimenti o di altri impegni, importo di riduzione art 30 e di eventuale penalizzazione da DM)
- ⇒ redigere il verbale di accertamento e trasgressione per richiedere l'irrogazione di sanzione amministrative ai sensi della Legge n°898/86 a fronte di dichiarazione mendace relativa al _____, a carico del beneficiario _____ per un importo pari all'indebito percepito di € _____;
- ⇒ procedere ai sensi dell'articolo 2 comma 1 della citata Legge 898/1986 alla segnalazione alla procura della Repubblica prevista per indebiti percepiti superiori ai 5.000,00 nei confronti del beneficiario _____

La presente relazione di controllo ex post è stata aperta in data ___/___/2023 ed è stata chiusa il _____ dopo aver completato le operazioni di verifica.

Gli incaricati del Controllo ex post.

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXX

_____ firma digitale _____

_____ firma digitale _____



REGIONE MARCHE

GIUNTA REGIONALE

SEGRETERIA GENERALE

Direzione Vicesegreteria e segreteria di Giunta
Settore - Audit e controlli di secondo livello

Visto:

La Dirigente del Settore
Dott.ssa Marina SANTUCCI

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D. Lgs. n° 82/2005, modificato ed integrato dal
D. Lgs. n° 235/2010 e dal D.P.R. n° 445 e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma
autografa*

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
regolamento (UE) n 1305/2013

**Istruzioni per il controllo dei limiti di cumulabilità
dei sostegni previsti dal
Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020
con altre agevolazioni nazionali di carattere fiscale**

Sommario

1. PREMESSA	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. QUADRO NORMATIVO	4
4. AGEVOLAZIONI NAZIONALI DI CARATTERE FISCALE POTENZIALMENTE CUMULABILI CON LE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DAL PSR	5
4.1 Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019	5
4.2 Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020	7
4.3 Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno	9
4.4 Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019	11
4.5 Detrazioni d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus")	14
4.6 Bonus facciate	17
4.7 Detrazioni per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti	18
5. INDICAZIONI SPECIFICHE SUL CONTROLLO DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ TRA PSR E CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI	20
6. INDICAZIONI SPECIFICHE SUL CONTROLLO DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ TRA PSR E DETRAZIONI EDILIZIE	22
7. DOMANDE DI PAGAMENTO - CONTROLLO DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ	23
7.1 Adempimenti per i beneficiari	24
7.2 Modalità di Controllo e documenti oggetto di valutazione	25
8. ALLEGATI	27
Allegato 1 – Fac – simile dichiarazione Atto Notorio sottoscritto dal beneficiario	27
Allegato 2 – Fac-simile Checklist per la verifica dei limiti di cumulabilità	30

1. PREMESSA

La Commissione europea con nota prot. Ares(2020)6839797 del 17 novembre 2020 - in risposta al quesito formulato dalla Regione Sicilia circa la cumulabilità tra gli aiuti concessi dal PSR 2014/2020 e altre forme di sovvenzione a carattere fiscale - ha chiarito che, nel contesto degli Aiuti di Stato, i crediti d'imposta, pur essendo concepiti dalle autorità nazionali come non aiuti (ossia coprono tutti i settori, tutte le imprese e l'intero territorio, senza soglia o massimale di investimento), forniscono, comunque, un sostegno pubblico ai beneficiari esentandoli specificamente da una parte del normale onere fiscale.

Alla luce del menzionato chiarimento, le diverse forme di aiuto a carattere fiscale concesse dalle autorità nazionali, pur non essendo dalle stesse riconosciute quali aiuti di Stato, sono qualificate comunque come sostegni pubblici. Di conseguenza, le misure di sostegno del PSR devono essere concesse, in combinazione con le diverse forme di aiuto a carattere fiscale riconosciute sulle stesse spese ammissibili, nel rispetto dei limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 e comunque nel limite massimo pari al costo totale dell'investimento oggetto della sovvenzione.

Le istruzioni operative definiscono:

- il quadro generale delle principali agevolazioni nazionali di carattere fiscale potenzialmente cumulabili con le misure di sostegno previste dal PSR;
- le modalità di controllo dei limiti di cumulabilità tra PSR e credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi e altre agevolazioni fiscali a carattere nazionale;
- gli adempimenti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo in relazione alle dichiarazioni da compilare ed alla documentazione da fornire;
- le modalità di utilizzo della checklist per la verifica dell'eventuale superamento dei limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013 o del limite connesso al valore complessivo dell'investimento.

Le disposizioni contenute in questo documento sono predisposte in ottemperanza all'interpretazione della normativa nazionale e comunitaria, fornita dai Servizi della Commissione UE – Direzione Generale Agricoltura e Sviluppo Rurale ed alla normativa nazionale vigente in materia di agevolazioni fiscali. In caso di eventuali e future modifiche del quadro normativo ed interpretativo attuale, l'Organismo Pagatore AGEA provvederà all'aggiornamento delle presenti istruzioni operative.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Alla luce di quanto previsto dalla nota dei Servizi della Commissione prot. Ares (2020)6839797 del 17 novembre 2020, le presenti istruzioni definiscono le modalità operative per il controllo del rispetto dei limiti fissati dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, in merito al cumulo tra i pagamenti erogati nell'ambito delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 e le agevolazioni nazionali di carattere fiscale.

In particolare, nell'ambito delle agevolazioni previste dalla vigente normativa nazionale si fa riferimento alle forme di agevolazione descritte di seguito:

- Super e Iper ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del D.L. 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016;
- Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019;
- Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020;
- Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, co. 98 e ss., della L. 208/2015;
- Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013;
- Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019;
- Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013;
- Detrazione per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013;
- Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019.

3. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco dei principali riferimenti alla pertinente normativa comunitaria e nazionale.

- Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- Legge 160/2019 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022;
- Legge 30 dicembre 2020, n. 178. Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023;
- Art. 1, co. 98 a 108, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208;
- Art. 1, co. 344 - 349 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e DD.MM del 19.2.2007 e del 6.8.2020 n. 159844;
- Art. 16, co. 1-bis e ss. del Decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

4. AGEVOLAZIONI NAZIONALI DI CARATTERE FISCALE POTENZIALMENTE CUMULABILI CON LE MISURE DI SOSTEGNO PREVISTE DAL PSR

4.1 Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019

Il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, introdotto dalla Legge di Bilancio 2020, ha sostituito la precedente disciplina del Super e Iper-ammortamento (art. 1, co. 91 e ss. della L.208/2015 e successive modifiche e integrazioni).

I benefici del Super e Iper-ammortamento consentivano una maggiorazione del costo di acquisto dei beni strumentali nuovi ai fini della deducibilità (dal reddito imponibile IRES e IRPEF¹) delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing.

Con riguardo al Super-ammortamento, la maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing era prevista in misura pari al 40% per gli investimenti effettuati dal 15.10.2015 fino al 2017 (o entro il termine "lungo" del 30.6.2018) e pari al 30% per gli investimenti effettuati nel 2018 (o nel termine "lungo" del 30.6.2019) e nel 2019 (o nel termine "lungo" del 30.6.2020)².

La maggiorazione del costo di acquisto dei beni agevolabili ai fini della deducibilità dell'ammortamento e dei canoni di leasing si traduceva in una deduzione che operava in via extracontabile e che doveva essere esposta come una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRES - a titolo esemplificativo, Modello Redditi SC 2021 (FY2020), rigo RF55, codici 50, 57, 79 - o dell'IRPEF - a titolo esemplificativo, Modello Redditi SP 2021 (FY2020) e Modello Redditi PF 2021 (FY 2020), rigo RF55, codici 50, 57, 79 ovvero, nel caso di reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata, rigo RG22, codici 27, 36, 44.

Il beneficio dell'Iper-ammortamento, introdotto a partire dal periodo d'imposta 2017 (art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016) prevedeva, in parallelo al Super-ammortamento, una maggiorazione del costo di acquisizione dei beni materiali strumentali nuovi inclusi nell'Allegato A alla L. n. 232 del 2016 che, per gli investimenti effettuati fino al 2018, era pari al 150%.

A seguito delle modifiche apportate dall'art. 1, co. 61 della L. n. 145 del 2018 per gli investimenti effettuati nel 2019, la maggiorazione del costo si applicava, invece, con le seguenti misure:

- 170% per gli investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- 100% per gli investimenti compresi tra 2,5 e 10 milioni di euro;
- 50% per gli investimenti compresi tra 10 e 20 milioni di euro (non era prevista alcuna maggiorazione sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 20 milioni di euro).

Per i soggetti che beneficiavano dell'Iper-ammortamento era, inoltre, riconosciuta una maggiorazione del 40% del costo di acquisizione dei beni immateriali strumentali inclusi nell'Allegato B alla L. n. 232 del 2016 (art. 1 co. 10 della L. n. 232 del 2016 e art. 1 co. 62 della L. n. 145 del 2018).

Anche il beneficio dell'Iper-ammortamento si traduceva in una deduzione che operava in via extracontabile e che doveva essere esposta come una variazione in diminuzione da effettuarsi in dichiarazione dei redditi ai fini dell'IRES - a titolo esemplificativo, Modello Redditi SC 2021 (FY2020), rigo RF 55, codici 55, 56, 58, 59, 75, 76 - e dell'IRPEF - a titolo esemplificativo, Modello Redditi SP 2021

¹ Rispettivamente, Imposta sul Reddito delle Società e Imposta sul Reddito delle Persone fisiche.

² Con riferimento al beneficio del super-ammortamenti per il 2019, la maggiorazione del costo non si applica sulla parte di investimenti complessivi eccedente il limite di 2,5 milioni di euro (ex art. 1 del D.L. n. 34 del 2019).

(FY2020) e Modello Redditi PF 2021 (FY 2020), rigo RF 55, codici 55, 56, 58, 59, 75, 76 ovvero, nel caso di reddito d'impresa in regime di contabilità semplificata, rigo RG 22, codici 28, 29, 37, 38, 42, 43.

Per la fruizione dell'Iper-ammortamento e della correlata maggiorazione per i beni immateriali, l'impresa era tenuta a produrre (ex art. 1, co. 11 della L. n. 232 del 2016, richiamato dall'art. 1, co. 63 della L. n. 145 del 2018):

- una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000 (dichiarazione sostitutiva di atto notorio);
- ovvero, per i beni aventi ciascuno un costo di acquisizione superiore a 500.000 euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali (cfr. anche circ. MISE 547750/2017) o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato (la perizia/attestato può riguardare anche una pluralità di beni agevolati).

In particolare, tale documentazione doveva attestare che:

- il bene possedesse caratteristiche tecniche tali da includerlo nell'elenco di cui all'Allegato A e/o B;
- era interconnesso al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Come anticipato, il credito d'imposta di cui all'art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019 (o anche "Legge di Bilancio 2020") sostituisce la richiamata disciplina del Super e Iper-ammortamento e agevola gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati dalle imprese dal 1.1.2020 al 31.12.2020, ovvero entro il 30.6.2021 a condizione che entro la data del 31.12.2020 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

Possono beneficiare dell'agevolazione in commento le imprese residenti nel territorio dello Stato, a prescindere dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione, nonché dal regime di determinazione del reddito dell'impresa³.

Sono poi agevolabili gli investimenti effettuati mediante l'acquisto di beni nuovi da terzi, in proprietà o in locazione finanziaria, nonché attraverso la realizzazione degli stessi in economia o mediante contratto di appalto.

Il credito d'imposta in investimenti in beni strumentali nuovi è riconosciuto in misura diversa a seconda della tipologia di investimento effettuato dall'impresa (i.e. beni materiali strumentali nuovi "ordinari", beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016, beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016).

In particolare, per gli investimenti in beni materiali strumentali nuovi "ordinari", il credito è determinato in misura pari al 6% del costo del bene, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro⁴ (cfr. Art. 1, co. 188 della L. 160/2019).

In relazione agli investimenti in beni materiali di cui all'Allegato A alla L. 232/2016 (o anche beni materiali "Industria 4.0"), il credito è riconosciuto in misura pari al del 40% sull'ammontare degli investimenti effettuati fino al limite di 2,5 milioni di euro e in misura pari al 20% sulla quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro (cfr. Art. 1, co. 189 della L. 160/2019).

³ La fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto, in capo all'impresa ammessa al credito d'imposta, delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore, nonché al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.

Per espressa previsione normativa, le imprese che si trovano in fallimento o altre procedure concorsuali nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive ai sensi dell'art. 9, co. 2 del D.Lgs. 231/2000 non possono accedere al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi.

⁴ Sono esclusi dall'ambito di applicazione del credito d'imposta i veicoli e gli altri mezzi di trasporto di cui all'art. 164 del TUIR, nonché i beni con coefficiente di ammortamento fiscale inferiore al 6,5%.

Infine, per gli investimenti in beni immateriali di cui all'Allegato B alla L. 232/2016 (o anche beni immateriali "Industria 4.0") il credito d'imposta spetta nella misura del 15% del costo fiscale, nel limite massimo di costi ammissibili, per ciascun periodo d'imposta, pari a 700.000 euro (cfr. Art. 1, co. 190 della L. 160/2019).

A prescindere dalla tipologia di investimento, il credito d'imposta complessivamente spettante è utilizzabile in compensazione orizzontale ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione dei beni "ordinari" ovvero di interconnessione dei beni "Industria 4.0", in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per i soli investimenti in beni immateriali "Industria 4.0".

Con particolare riferimento agli oneri documentali, l'art. 1, co. 195 della Legge di bilancio 2020 prevede che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisto dei beni agevolati debbano contenere "l'espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194" della Legge di bilancio 2020⁵.

In base a quanto chiarito dall'Agenzia delle Entrate, difatti, la mancata indicazione di tale dicitura, determina la revoca dell'agevolazione (cfr. risposte interpello del 5.10.2020, nn. 438 e 439⁶).

In relazione ai soli investimenti in beni "Industria 4.0" è altresì previsto l'obbligo di produzione di una perizia tecnica semplice, redatta da un ingegnere o da un perito scritti nei rispettivi albi, ovvero di un attestato di conformità, rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui si evincano le caratteristiche tecniche dei beni e la loro interconnessione al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Qualora i beni "Industria 4.0" abbiano un costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia tecnica di stima può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante.

Si evidenzia, in ultimo, che l'impresa ammessa al beneficio deve indicare l'ammontare del credito d'imposta determinato (unitamente all'eventuale importo compensato mediante modello F24) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelli successivi fino al completo esaurimento del credito stesso.

4.2 Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020

Le imprese che effettuano investimenti beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16.11.2020 e fino al 31.12.2022, ovvero entro il 30.6.2023 (a condizione che entro la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione) possono beneficiare del "nuovo" credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, di cui all'art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020 (o anche "Legge di bilancio 2021").

La nuova disciplina del credito introdotto dalla Legge di bilancio 2021 ricalca sostanzialmente quanto disciplinato dall'art. 1, co. da 184 a 195 della Legge di bilancio 2020 prevedendo, tuttavia, rispetto al passato, l'estensione del beneficio agli investimenti in beni immateriali "ordinari" nonché un potenziamento delle aliquote di determinazione dell'agevolazione e dei relativi massimali di spesa.

Come evidenziato nelle seguenti tabelle, sono previste aliquote di determinazione del credito differenziate in base alla tipologia di investimento e al momento di effettuazione dello stesso.

⁵ *Preme segnalare, che l'obbligo della dicitura in fattura del riferimento alla norma agevolativa non era previsto dalla disciplina del Super e Iper-ammortamento.*

⁶ *Nelle risposte del 5.10.2020, nn. 438 e 439, l'Agenzia delle Entrate ha altresì indicato le modalità con cui "integrare" le fatture sprovviste del riferimento normativo.*

Tipologie di investimento	Periodo di effettuazione dell'investimento	Misura del credito
Beni materiali «ordinari»	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 30.6.2022)	10% del costo Costi ammissibili max 2 milioni di euro
Beni immateriali «ordinari»		10% del costo Costi ammissibili max 1 milione di euro
Beni materiali «Industria 4.0»		50% per investimenti fino a 2,5 milioni 30% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni
Beni immateriali «Industria 4.0»		20% del costo Costi ammissibili max 1 milione di euro

Tipologie di investimento	Periodo di effettuazione dell'investimento	Misura del credito
Beni materiali «ordinari»	Dal 1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.6.2023)	6% del costo Costi ammissibili max 2 milioni di euro
Beni immateriali «ordinari»		6% del costo Costi ammissibili max 1 milione di euro
Beni materiali «Industria 4.0»		40% per investimenti fino a 2,5 milioni 20% per investimenti tra 2,5 e 10 milioni 10% per investimenti tra 10 e 20 milioni
Beni immateriali «Industria 4.0»		20% del costo Costi ammissibili max 1 milione di euro

Il credito d'imposta, rispetto a quanto previsto dalla precedente disciplina, può essere utilizzato in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dall'anno di entrata in funzione/interconnessione dei beni. Per le sole imprese con un volume di ricavi inferiore a 5 milioni di euro è prevista la possibilità di utilizzare il credito in compensazione in un'unica quota annuale.

In base a quanto previsto dall' art. 1, co. 1062 della Legge di bilancio 2021, rimane fermo l'obbligo di dicitura in fattura del riferimento "alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058" della Legge di bilancio

2021 nonché di produzione di una perizia tecnica - la quale deve tuttavia essere asseverata - relativa agli investimenti effettuati in beni "Industria 4.0" di costo unitario superiore a 300.000 euro.

L'impresa ammessa al beneficio è poi tenuta a indicare l'ammontare del credito d'imposta ex art. 1, co. 1051 e ss. della Legge di bilancio 2021 (unitamente all'eventuale importo compensato mediante modello F24) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelli successivi fino al completo esaurimento del credito stesso.

4.3 Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno

Il credito d'imposta investimenti nel Mezzogiorno è stato introdotto dall'art. 1, co. 98 e ss., della L. 208/2015 (o anche "Legge di bilancio 2016) al fine di favorire gli investimenti nelle Regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna, Molise e Abruzzo (c.d. "Regioni del Mezzogiorno").

L'agevolazione si rivolge, difatti, alle sole imprese⁷ che, dall'1.1.2016 al 31.12.2022, acquistano - anche mediante contratti di locazione finanziaria - beni strumentali facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive già esistenti o che vengono ubicate nelle Regioni del Mezzogiorno.

Ai fini dell'individuazione dell'investimento iniziale, per effetto del richiamo operato dall'art. 1, co. 99 della Legge di Bilancio 2016 al regolamento (UE) n. 651/2014, occorre fare riferimento ad un investimento in attivi materiali e immateriali relativo:

- alla creazione di un nuovo stabilimento;
- all'ampliamento della capacità di uno stabilimento esistente;
- alla diversificazione della produzione di uno stabilimento per ottenere prodotti mai fabbricati precedentemente e a un cambiamento fondamentale del processo produttivo complessivo di uno stabilimento esistente;
- alla creazione di un nuovo stabilimento o alla diversificazione delle attività di uno stabilimento, a condizione che le nuove attività non siano uguali o simili a quelle svolte precedentemente nello stabilimento (per le sole grandi imprese).

Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020 - modificata dalla decisione C (2016) 5938 final del 23.9.2016 - così come riepilogato nelle seguenti tabelle:

LOCALIZZAZIONE	DIMENSIONE DELL'IMPRESA	INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO
Calabria, Puglia, Campania, Sicilia, Basilicata e Sardegna	Piccola impresa	45%
	Media impresa	35%
	Grande impresa	25%

⁷ Analogamente a quanto previsto per il credito d'imposta in investimenti in beni strumentali nuovi, anche l'agevolazione in commento è riconosciuta ai soggetti titolari di reddito d'impresa, ex art. 55 del TUIR, a prescindere dalla natura giuridica assunta.

LOCALIZZAZIONE	DIMENSIONE DELL'IMPRESA	INTENSITÀ MASSIMA DI AIUTO
Abruzzo e Molise	Piccola impresa	30%
	Media impresa	20%
	Grande impresa	10%

Inoltre, l'ammontare massimo del costo complessivo dei beni agevolabili deve essere al massimo pari, per ciascun progetto di investimento, a:

- 3 milioni di euro (dal 1.3.2017), per le piccole imprese;
- 10 milioni di euro (dal 1.3.2017), per le medie imprese;
- 15 milioni di euro, per le grandi imprese.

Al fine del riconoscimento del credito d'imposta per investimento nel Mezzogiorno, le imprese devono presentare un'apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate utilizzando il modello approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate.

A partire dal quinto giorno successivo alla data di rilascio della ricevuta attestante la fruibilità del credito d'imposta, lo stesso può essere utilizzato (esclusivamente) in compensazione orizzontale ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Si evidenzia, in ultimo, che l'impresa ammessa al beneficio deve indicare l'ammontare del credito d'imposta determinato (unitamente all'eventuale importo compensato mediante modello F24) nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelli successivi fino al completo esaurimento del credito stesso.

A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d'imposta 2020, l'ammontare del credito spettante deve essere indicato nella sezione I del quadro RU del Modello Redditi SC 2021 (FY 2020) – ovvero del Modello Redditi SP 2021 (FY 2020) o del Modello Redditi PF 2021 (FY 2020).

In particolare, nel rigo RU 5 deve essere indicato:

- nelle colonne 1, 2, B2 e C2, l'importo del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti, rispettivamente, nei periodi d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, 31 dicembre 2017, 31 dicembre 2018 e 31 dicembre 2019, qualora la fruizione del credito d'imposta sia stata autorizzata dall'Agenzia delle Entrate successivamente al termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta precedente al 2020 ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020;
- nella colonna 3, l'ammontare del credito d'imposta maturato in relazione ai costi sostenuti nel periodo d'imposta 2020 la cui fruizione è stata autorizzata dall'Agenzia delle Entrate entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta 2020 (nella colonna 3 devono essere altresì gli importi indicati nelle colonne 1, 2, B2 e C2).

4.4 Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019

Il credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019 sostituisce, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2019 (2020 per i soggetti per i quali il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare), il credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013⁸.

Il "precedente" credito d'imposta R&S ex all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 (diversamente da quanto si illustrerà nel prosieguo con riferimento alla "nuova" disciplina del credito) era riconosciuto alle imprese a condizione che la spesa complessiva per investimenti in attività di R&S, effettuata in ciascun periodo d'imposta in relazione al quale si intendeva fruire dell'agevolazione:

- fosse pari ad almeno a 30.000 euro (limite da verificare con riferimento a ciascun periodo d'imposta per il quale si intendeva accedere all'agevolazione e non in tutti i periodi d'imposta potenzialmente agevolati);
- eccedesse la media dei medesimi investimenti realizzati nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, ovvero, per le imprese in attività da meno di tre periodi d'imposta, a decorrere dalla data di costituzione (spesa incrementale complessiva)⁹.

Il credito d'imposta R&S ex all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 era riconosciuto, in misura variabile in funzione della diversa aliquota prevista in relazione alla tipologia di spesa e dei periodi d'imposta di sostenimento delle spese, come indicato nella seguente tabella.

	FY 2015-2016	FY 2017-2018	FY 2019
Misura del Credito R&S	<ul style="list-style-type: none">▪ 25% in generale▪ 50% per le spese relative al personale altamente qualificato impiegato in attività di ricerca e sviluppo e per i contratti di ricerca con università ed enti di ricerca e altre imprese.	50%	<ul style="list-style-type: none">▪ 25% in generale▪ 50% per le spese relative al personale dipendente e per i contratti di ricerca stipulati con università, enti di ricerca, organismi equiparati e con start up e PMI innovative.
Importo massimo	5 milioni di euro per beneficiario	20 milioni di euro per beneficiario	10 milioni di euro per beneficiario

Le aliquote sopra indicate dovevano essere applicate sulla differenza positiva tra (i) l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in ricerca e sviluppo sostenute nel periodo d'imposta di sostenimento delle spese e (ii) la media aritmetica delle medesime spese realizzate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello di prima applicazione dell'agevolazione, oppure nel minor periodo dalla data di costituzione.

⁸ La disciplina del credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013 rimane dunque applicabile con riferimento agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo effettuati dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31.12.2014 e fino a quello in corso al 31.12.2019.

⁹ Nel dettaglio, per "spesa incrementale complessiva" doveva essere intesa come differenza positiva tra (i) l'ammontare complessivo delle spese per investimenti in attività di R&S sostenute nel periodo d'imposta in relazione al quale si intendeva fruire dell'agevolazione e (ii) la media annuale delle medesime spese realizzate nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2015, nel minor periodo di riferimento in caso di imprese di nuova costituzione.

Come anticipato, l'art. 1 co. 198 e ss. della L. 160/2019 ha introdotto una nuova disciplina del credito d'imposta in commento che, a decorrere dal periodo d'imposta successivo al 31.12.2019, sostituisce la disciplina di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013.

Nel dettaglio, l'art. 1 co. 198 e ss. della L. 160/2019 e il DM 26.5.2020 prevedono un credito d'imposta a favore delle imprese residenti nel territorio dello Stato – a prescindere dalla forma giuridica, dalla natura giuridica, dalla dimensione, dal regime di determinazione del reddito dell'impresa – che nei periodi d'imposta dal 2020 al 2022 effettuano investimenti nelle seguenti attività:

- ricerca e sviluppo (così come definita dall'art. 2 del D.M. 26 maggio 2020);
- innovazione tecnologica (così come definita dall'art. 3 del D.M. 26 maggio 2020);
- design e ideazione estetica (così come definita dall'art. 4 del D.M. 26 maggio 2020);
- innovazione tecnologica “4.0” e “Green” (così come definite dall'art. 5 del D.M. 26 maggio 2020).

In particolare, per quanto qui d'interesse, sono considerate attività di R&S ammissibili al credito d'imposta le attività di ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale svolte in campo scientifico e tecnologico.

Costituiscono, invece, attività di innovazione tecnologica, i lavori, diversi da quelli di ricerca e sviluppo sopra menzionati, finalizzati alla realizzazione o all'introduzione di prodotti o processi nuovi o significativamente migliorati, rispetto a quelli già realizzati o applicati dall'impresa.

A norma dell'art. 5 del D.M. 26 maggio 2020, le attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di innovazione digitale “4.0” (i.e. innovazione tecnologica “4.0”) sono i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali attraverso l'integrazione e l'interconnessione dei fattori, interni ed esterni all'azienda, rilevanti per la creazione di valore. Per attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento di obiettivi di transizione ecologica (i.e. innovazione tecnologica “Green”) si intendono, invece, i lavori svolti nell'ambito di progetti relativi alla trasformazione dei processi aziendali secondo i principi dell'economia circolare così come declinati nella comunicazione della Commissione europea (COM 2020) 98 dell'11 marzo 2020.

Ai fini della determinazione del credito d'imposta, rilevano le seguenti spese “ammissibili” sostenute nello svolgimento di una delle attività agevolabili sopra elencate:

- spese relative a ricercatori e a tecnici direttamente impiegati nelle attività agevolabili svolte internamente all'impresa, nei limiti del loro effettivo impiego¹⁰;
- quote di ammortamento, canoni di locazione finanziaria/semplificata e altre spese relative ai beni materiali mobili e ai software utilizzati nell'attività agevolabile, per l'importo ordinariamente deducibile ai fini della determinazione del reddito d'impresa e nel limite massimo complessivo pari al 30% delle spese di personale;
- spese per contratti di ricerca extra-muros aventi ad oggetto il diretto svolgimento da parte del soggetto commissionario (fiscalmente residente in uno Stato UE/S.E.E./white list) delle attività agevolabili¹¹;
- spese per servizi di consulenza e servizi equivalenti (stipulati con soggetti fiscalmente residenti in uno Stato UE/S.E.E./white list) inerenti alle attività agevolabili, nel limite massimo complessivo pari al 20% delle spese di personale ammissibili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili;

¹⁰ È prevista una maggiorazione in misura pari al 150% delle spese per soggetti under 35 anni, al primo impiego, in possesso di un titolo di dottore di ricerca/iscritti a un ciclo di dottorato o in possesso di una laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, assunti dall'impresa con contratto a tempo indeterminato e impiegati esclusivamente nelle attività agevolabili.

¹¹ Nel solo caso di attività di R&S, è prevista una maggiorazione del 150% delle spese derivanti da contratti di ricerca extra-muros stipulati con università e istituti di ricerca, nonché con start-up innovative, residenti nel territorio dello Stato.

- spese per materiali, forniture e altri prodotti analoghi impiegati nelle attività agevolabili, svolte internamente dall'impresa anche per la realizzazione di prototipi o impianti pilota, nel limite massimo del 30% delle spese di personale agevolabili ovvero delle spese per i contratti extra-muros ammissibili.

Si evidenzia che nel caso di attività di R&S rilevano anche le spese relative alle quote di ammortamento relative all'acquisto da terzi (fiscalmente residenti in uno Stato UE/S.E.E./white list e non appartenenti allo stesso gruppo) - anche in licenza d'uso - di privative industriali relative a un'invenzione industriale, seppur nel limite massimo complessivo di 1 milione di euro e a condizione che siano utilizzate direttamente ed esclusivamente per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca e sviluppo ammissibili al credito d'imposta.

La determinazione e la misura del credito d'imposta variano a seconda della tipologia di investimenti agevolabili e del periodo di sostenimento delle spese "ammissibili", così come rappresentato nella tabella seguente:

ATTIVITÀ AGEVOLABILI	MISURA DEL CREDITO (dal 1.1.2020 al 31.12.2020)	MISURA DEL CREDITO (dal 1.1.2021 al 31.12.2022)
R&S	12% max 3 milioni	20% max 4 milioni
INNOVAZIONE TECNOLOGICA	6% max 1,5 milioni	10% max 2 milioni
DESIGN E IDEAZIONE ESTETICA	6% max 1,5 milioni	10% max 2 milioni
INNOVAZIONE TECNOLOGICA "4.0" E "GREEN"	10% max 1,5 milioni	15% max 2 milioni

Il credito d'imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997 in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello di maturazione e subordinatamente all'avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione della documentazione contabile da parte di un revisore legale dei conti o di una società di revisione legale dei conti¹².

Ai fini dei successivi controlli, le imprese sono altresì tenute a redigere e a conservare una relazione tecnica asseverata in cui vengano illustrate le finalità, i contenuti e i risultati delle attività agevolabili svolte in ciascun periodo d'imposta in relazione ai progetti o ai sotto progetti in corso di realizzazione¹³. La menzionata relazione deve essere predisposta a cura (i) del responsabile aziendale delle attività agevolabili o del responsabile del singolo progetto o sotto progetto, nel caso in cui le attività siano svolte internamente all'impresa, ovvero a cura (ii) dal soggetto commissionario che esegue le attività agevolabili, nel caso in cui le stesse siano state commissionate a soggetti terzi.

Si evidenzia, in ultimo, che l'impresa ammessa al beneficio deve indicare l'ammontare del credito d'imposta determinato (unitamente all'eventuale importo compensato mediante modello F24) nella

¹² L'obbligo di certificazione della documentazione contabile era previsto anche dalla precedente disciplina del credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013. Tuttavia, l'obbligo di utilizzo in compensazione dei crediti R&S subordinatamente al rilascio della menzionata certificazione è stato introdotto solo a decorrere dai crediti R&S maturati nel periodo d'imposta 2018.

¹³ L'obbligo di redazione e conservazione della relazione tecnica (seppur non asseverata) era stato introdotto, a decorrere dal periodo d'imposta 2019, anche dalla precedente disciplina del credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013.

dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito e in quelli successivi fino al completo esaurimento del credito stesso.

A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d'imposta 2020, l'ammontare del credito spettante deve essere indicato nel quadro RU del Modello Redditi SC 2021 (FY 2020) – ovvero del Modello Redditi SP 2021 (FY 2020) o del Modello Redditi PF 2021 (FY 2020) - e dovranno essere compilati:

- il rigo RU100, con riferimento e spese per attività di ricerca e sviluppo indicate nell'art. 1, comma 200 della L. 160/2019;
- il rigo RU101, con riferimento alle spese per le attività di innovazione tecnologica di cui all'art. 1, comma 201 della L. 160/2019;
- il rigo RU102, con riferimento alle spese per le attività di design e ideazione estetica previste dall'art. 1, comma 202 della L. 160/2019.

4.5 Detrazioni d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus")

L'art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 ha introdotto una detrazione d'imposta (IRPEF/IRES), in relazione alle spese sostenute per interventi volti alla riqualificazione energetica degli edifici esistenti (c.d. "ecobonus"); tale agevolazione è stata prorogata, in ultimo, alle spese sostenute fino al 31.12.2021 dall'art. 1, co. 58, lett. a) della L. n.178 del 2020.

Con il D.M. del 19.2.2007 (così come modificato dai DD.MM. del 26.10.2007, del 7.4.2008 e del 6.8.2009) e con il D.M. del 6.8.2020 n. 159844 (c.d. decreto "Requisiti") sono stabilite le disposizioni attuative dell'agevolazione *de quo*.

L'agevolazione in commento, ai sensi dell'art. 4 del decreto Requisiti, è riconosciuta:

- alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni,
- agli enti e ai soggetti di cui all'art. 5 del TUIR non titolari di reddito d'impresa (es. associazioni tra artisti o professionisti, società semplici),
- ai soggetti titolari di reddito d'impresa¹⁴ (imprenditori individuali, società di persone, società di capitali e enti commerciali),

che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi "agevolabili" su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

Gli interventi "agevolabili" sono perlopiù definiti dai co. 344 a 347 della L. n. 296 del 2006 e dall'art. 2, co. 1 del decreto Requisiti, ovverosia:

- Riqualificazione energetica globale (art. 1, co. 344 della L. n. 296 del 2006 e art. 2, co. 1, lett. a) del decreto Requisiti);
- Interventi sull'involucro di edifici esistenti (art. 1, co. 345 della L. n. 296 del 2006, art. 2, co. 1, lett. b) del decreto Requisiti e art. 14, co. 2, lett. a) e b), co. 2-*quater* e 2-*quater.1* del D.L. n. 63 del 2013);
- Interventi di installazione di impianti solari (art. 1, co. 346 della L. n. 296 del 2006 e art. 2, co. 1, lett. c) del decreto Requisiti);
- Interventi relativi agli impianti di riscaldamento (art. 1, co. 347 della L. n. 296 del 2006 e art. 2, co. 1, lett. e) del decreto Requisiti);
- Interventi di installazione di *building automation* (art. 2, co. 88 della L. n. 208 del 2015 e art. 2, co. 1, lett. f) del decreto Requisiti)¹⁵.

A norma dell'art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013, la detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica è fissata in misura pari al 65% delle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2017.

¹⁴ In tal caso, la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (così come le detrazioni spettanti per gli interventi antisismici) è riconosciuta per tutti gli immobili delle imprese, a prescindere dalla loro destinazione (cfr. Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 34 del 25.6.2020).

¹⁵ Si evidenzia che nella Tabella 1 dell'Allegato B al decreto Requisiti è previsto che la detrazione massima spettante per questi interventi è pari a 15.000,00 euro.

Con riferimento, invece, alle spese sostenute a partire dal 1.1.2018, le aliquote della detrazione spettante variano in base alla tipologia e alla sotto tipologia degli interventi "agevolabili", così come riepilogato nella seguente tabella:

INTERVENTI AGEVOLABILI	MISURA DELLA DETRAZIONE	LIMITE MAX DI DETRAZIONE	LIMITE MAX DI SPESE
Riqualificazione energetica globale	65%	100.000,00 euro	153.846,15 euro
Interventi sull'involucro di edifici esistenti			
coibentazione di strutture opache verticali e/o di strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti)	65%	60.000,00 euro	92.307,69 euro
sostituzione di finestre comprensive di infissi	50%	60.000,00 euro	120.000,00 euro
installazione schermature solari	50%	60.000,00 euro	120.000,00 euro
interventi su parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente	70%		40.000,00 euro
interventi su parti comuni e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4 del DM 26.6.2015	75%		40.000,00 euro
interventi realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore (c.d. "bonus combinato sisma-eco")	80%		136.000,00 euro
interventi realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 che contestualmente determinino il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiori (c.d. "bonus combinato sisma-eco")	85%		136.000,00 euro
Installazione di impianti solari	65%	60.000,00 euro	92.307,69 euro
Interventi relativi agli impianti di riscaldamento			
caldaie a condensazione	50%	30.000,00 euro	60.000,00 euro
interventi con contestuale installazione di sistemi di termoregolazione evoluti, appartenenti alle classi V, VI oppure VIII della comunicazione della Commissione 2014/C 207/02	65%	30.000,00 euro	46.153,85 euro

impianti dotati di generatori d'aria calda a condensazione	65%	30.000,00 euro	46.153,85 euro
impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza, anche con sistemi geotermici a bassa entalpia	65%	30.000,00 euro	46.153,85 euro
impianti dotati di apparecchi ibridi	65%	30.000,00 euro	46.153,85 euro
impianti dotati di micro-cogeneratori di potenza elettrica inferiore a 50kWe	65%	100.000,00 euro	153.846,15 euro
sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria	65%	30.000,00 euro	46.153,85 euro
installazione, di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili	50%	30.000,00 euro	60.000,00 euro
Interventi di installazione di building automation	65%	15.000,00 euro	

La detrazione spettante è ripartita in dieci quote annuali di pari importo e ogni singola quota deve essere indicata nel Modello Redditi ai fini della detrazione IRES.

A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d'imposta 2020, la quota di detrazione spettante deve essere indicata:

- nel rigo RN10, colonna 6 del Modello Redditi SC 2021 (FY 2020) e, a tal fine, il contribuente dovrà compilare, in corrispondenza del singolo intervento, i righi da RS 80 a RS 88;
- nel rigo RN 16 del Modello Redditi PF 2021 (FY2021) e, a tal fine, il contribuente deve compilare, i righi da RP61 a RP64 della sezione IV del quadro RP;
- nel rigo RN17 del Modello Redditi SP 2021 (FY2021) e, a tal fine, il contribuente deve compilare, i righi da RP1 a RP14, colonna 2.

Dal momento che il presupposto per la spettanza della detrazione *de quo* è l'effettivo sostenimento delle spese detraibili, al fine di poter documentare il sostenimento delle stesse, il beneficiario dell'agevolazione è tenuto a conservare:

- i documenti di spesa (tipicamente, le fatture emesse dai soggetti che hanno effettuato gli interventi);
- i documenti con cui sono stati disposti i pagamenti (bonifici, gli assegni bancari e postali, ecc.).

Peraltro, i contribuenti che intendono beneficiare della detrazione per interventi di riqualificazione energetica devono:

- acquisire l'asseverazione di un tecnico abilitato che attesti la congruenza dei costi massimi unitari e la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti con le modalità indicate nell'art. 8 del decreto Requisiti;
- acquisire l'Attestato di Prestazione Energetica (APE) nei casi e con le modalità di cui all'art. 7 del decreto Requisiti;
- acquisire, ove previsto, la certificazione del fornitore delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica;
- trasmettere all'ENEA i dati inerenti agli interventi realizzati entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

4.6 Bonus facciate

Il c.d. "Bonus facciate" è disciplinato dall'art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019 e consiste in una detrazione IRPEF/IRES pari al 90% delle spese documentate e sostenute dal 1.1.2020 al 31.12.2021 (a prescindere dalla data di inizio dei lavori) per gli interventi "agevolabili" finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici ubicati nella zona A o B di cui al D.M. del 2.4.1968, n. 1444.

Gli interventi "agevolabili" sono solo quelli effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio e, dunque, sulle strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi.

Tra gli interventi "agevolabili" rientrano, a titolo esemplificativo:

- gli interventi di sola pulitura della facciata esterna, dei balconi degli ornamenti e fregi;
- gli interventi di sola tinteggiatura esterna della facciata, dei balconi degli ornamenti e fregi;
- gli interventi di efficienza energetica influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio;
- gli interventi di consolidamento, ripristino, miglioramento delle caratteristiche termiche anche in assenza dell'impianto di riscaldamento;
- gli interventi di consolidamento, ripristino, inclusa la sola pulitura e tinteggiatura della superficie;
- I lavori riconducibili al decoro urbano (grondaie, pluviali, parapetti, ecc.).

Per il bonus facciate non è stabilito né un limite massimo di detrazione, né un limite massimo di spesa ammissibile; la detrazione d'imposta deve essere ripartita in dieci quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e nei nove successivi.

A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d'imposta 2020, la quota di detrazione spettante deve essere indicata:

- nel rigo RN10, colonna 6 del Modello Redditi SC 2021 (FY 2020) e, a tal fine, il contribuente deve compilare, in corrispondenza del singolo intervento, i rigi da RS150 a RS155;
- nel rigo RN14 del Modello Redditi PF 2021 (FY2021) e, a tal fine, il contribuente deve compilare, i rigi da RP41 a RP47 della sezione III-A del quadro RP;
- nel rigo RN17, campo 32 del Modello Redditi SP 2021 (FY2021) e, a tal fine, il contribuente deve compilare, i rigi da RP1 a RP14, colonna 9.

Ai fini della fruizione dell'agevolazione in commento, per quanto qui d'interesse, il beneficiario della detrazione deve:

- indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell'immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell'atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione (tale adempimento non è richiesto per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio);
- comunicare preventivamente all'azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente, mediante raccomandata, la data di inizio dei lavori, qualora tale comunicazione sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in materia di sicurezza dei cantieri;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici finanziari, le fatture o le ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute per la realizzazione degli interventi e le ricevute di pagamento;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare ovvero, nel caso in cui la normativa edilizia non preveda alcun titolo abilitativo, una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, in cui sia indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, anche se i medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa edilizia vigente;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici, per gli immobili non ancora censiti, copia della domanda di accatastamento;
- conservare ed esibire, previa richiesta degli uffici le ricevute di pagamento dei tributi locali (es. IMU) sugli immobili (ove dovuti).

Con riferimento agli interventi di efficienza energetica sulle facciate, il beneficiario della detrazione deve altresì:

- trasmettere telematicamente all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, un'apposita comunicazione;
- conservare l'asseverazione¹⁶, rilasciata da un tecnico abilitato, attestante la sussistenza dei requisiti dal Decreto Requisiti e il rispetto delle leggi e delle normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
- conservare l'attestato di prestazione energetica (APE) per ogni singola unità immobiliare per cui si chiedono le detrazioni fiscali.

4.7 Detrazioni per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti

Le detrazioni per gli interventi antisismici, anche dette “Sisma bonus”, disciplinate dall’art. 16, co. 1-*bis* e ss. del D.L. n. 63 del 2013, sono riconosciute ai soggetti passivi IRPEF e IRES in relazione alle spese (effettivamente rimaste a loro carico) per gli interventi antisismici agevolabili effettuati su immobili ubicati nelle zone sismiche 1, 2 o 3 dell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 20.3.2003, n. 3274.

In linea generale, la detrazione è riconosciuta in misura pari:

- al 50%, quando gli interventi di miglioramento sismico non determinano riduzioni di classe di rischio sismico dell'edificio, rispetto alla classe ante interventi;
- al 70%, quando gli interventi di miglioramento sismico comportano la riduzione di una classe di rischio sismico dell'edificio, rispetto alla classe ante interventi;
- all'80%, quando gli interventi di miglioramento sismico comportano la riduzione di due o più classi di rischio sismico dell'edificio, rispetto alla classe ante interventi.

La detrazione, inoltre, compete su un ammontare massimo di spesa complessiva pari a 96.000 euro (per ciascuna unità immobiliare e per ciascun anno) e deve essere ripartita in 5 quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi.

A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d’imposta 2020, la quota di detrazione spettante deve essere indicata:

- nel rigo RN10, colonna 6 del Modello Redditi SC 2021 (FY 2020) e, a tal fine, il contribuente dovrà compilare, in corrispondenza del singolo intervento, i righe da RS150 a RS155;
- nel rigo RN 14 del Modello Redditi PF 2021 (FY2021) e, a tal fine, il contribuente deve compilare, i righe da RP41 a RP47 della sezione III-A del quadro RP;
- nel rigo RN17 del Modello Redditi SP 2021 (FY2021) e, a tal fine, il contribuente deve compilare, i righe da RP1 a RP14, colonna 5.

Tra gli interventi antisismici, il c.d. “Sisma bonus acquisti”, disciplinato dall’ art. 16, co. 1-*septies* del D.L. n. 63 del 2013, consiste in una detrazione IRPEF/IRES di natura transitoria riconosciuta ai soggetti passivi IRPEF/IRES sulle spese (effettivamente rimaste a loro carico) sostenute dall'1.1.2017 al 31.12.2021 per l’ acquisto di singole unità immobiliari site in fabbricati ubicati nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3 dell'Ordinanza Presidente del Consiglio dei Ministri del 28.4.2006, n. 3519.

Con riferimento al regime degli oneri documentali, il beneficiario delle detrazioni è tenuto a conservare i documenti di spesa (tipicamente, le fatture emesse dai soggetti che hanno effettuato gli interventi), i documenti con cui sono stati disposti i pagamenti (bonifici, gli assegni bancari e postali, ecc.) e l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati secondo le “Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni” emanate dal D.M. del 28.2.2017, n. 58 così come modificato dal D.M. del 6.8.2020, n. 329.

Le menzionate unità immobiliare devono tuttavia essere state per intero oggetto di demolizione e ricostruzione, allo scopo di ridurre il rischio sismico, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio preesistente (ove le norme urbanistiche vigenti consentano tale aumento), da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare, le quali abbiano provveduto all'alienazione dell'unità immobiliare entro 18 mesi dalla data di termine dei lavori.

¹⁶ L'asseverazione può essere sostituita da una dichiarazione resa dal direttore lavori nell'ambito della dichiarazione sulla conformità al progetto delle opere realizzate, obbligatoria ai sensi dell'art. 8, co. 2 del D. Lgs. n. 192 del 2005.

Al fine di poter beneficiare della detrazione in commento, oltre al rispetto del requisito del trasferimento della proprietà entro 18 mesi dall' ultimazione dei lavori, devono essere rispettate le seguenti ulteriori condizioni:

- devono essere ultimati i lavori riguardanti l'intero fabbricato e la detrazione può essere fruita dall'acquirente solo dall'anno di imposta in cui i lavori sono finiti (cfr. Risposta ad interpello dell' Agenzia delle Entrate n. 5 del 16.1.2020);
- la società che possiede l'immobile deve eseguire direttamente i lavori di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio (i necessari lavori di miglioramento sismico possono essere anche commissionati a un'altra impresa esecutrice);
- gli importi versati in acconto possono essere detratti a condizione che il preliminare di vendita sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si beneficia della detrazione¹⁷;

La misura della detrazione, calcolata sul prezzo della singola unità immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita, in commento è pari:

- al 75% nel caso in cui, a seguito della realizzazione degli interventi, il rischio sismico dell'immobile si è ridotto sino a determinare il passaggio ad una classe di rischio inferiore;
- all' 85% nel caso in cui gli interventi determinano il passaggio dell'immobile a due classi di rischio inferiori.

Anche con riferimento al Sisma bonus acquisti, la detrazione è riconosciuta entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare e deve essere ripartita in cinque quote annuali di pari importo nell'anno di sostenimento delle spese e in quelli successivi¹⁸.

In ragione del presupposto dell'effettivo sostenimento delle spese detraibili, al fine di poter documentare il sostenimento delle stesse, i beneficiari del Sisma bonus acquisti sono tenuti a conservare (oltre al contratto di compravendita delle unità immobiliari):

- i documenti di spesa (tipicamente, le fatture emesse dai soggetti che hanno effettuato gli interventi);
- i documenti con cui sono stati disposti i pagamenti (bonifici, gli assegni bancari e postali, ecc.).

Rimane inoltre fermo l'obbligo della conservazione dell'asseverazione, rilasciata dai professionisti abilitati, attestante l'efficacia degli interventi effettuati secondo le "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" emanate dal D.M. del 28.2.2017, n. 58 così come modificato dal D.M. del 6.8.2020, n. 329.

È opportuno precisare, in ultimo, che qualora gli interventi antisismici di cui all'art. 16 del D.L. n. 63 del 2013 determinino anche un risparmio energetico, il beneficiario della detrazione deve trasmettere telematicamente all'ENEA, entro 90 giorni dalla fine dei lavori, un'apposita comunicazione.

¹⁷ Se i lavori sono ultimati e gli acconti sono pagati in un anno diverso da quello del rogito la detrazione per gli importi versati in acconto può essere fruita nel periodo d'imposta in cui sono stati pagati, oppure nel periodo di imposta di stipulazione dell'atto notarile.

¹⁸ A titolo esemplificativo, con riferimento al periodo d'imposta 2020, la quota di detrazione spettante deve essere indicata:

- nel rigo RN10, colonna 6 del Modello Redditi SC 2021 (FY 2020) e, a tal fine, il contribuente dovrà compilare, in corrispondenza del singolo intervento, i rigi da RS150 a RS155;
- nel rigo RN 14 del Modello Redditi PF 2021 (FY2021) e, a tal fine, il contribuente deve compilare, i rigi da RP41 a RP47 della sezione III-A del quadro RP;
- nel rigo RN17 del Modello Redditi SP 2021 (FY2021) e, a tal fine, il contribuente deve compilare, i rigi da RP1 a RP14, colonna 5.

5. INDICAZIONI SPECIFICHE SUL CONTROLLO DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ TRA PSR E CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI NUOVI

Il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, previsto dall'art. 1, co. 184 e ss. della Legge di bilancio 2020 e dall'art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020, si sostanzia in un beneficio "automatico" poiché è il contribuente che, in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, auto-determina l'ammontare del beneficio spettante.

Non sussistendo alcun obbligo di preventiva comunicazione del credito d'imposta *de quo* all'Agenzia delle Entrate o ad altra amministrazione competente, il principale documento utile ai fini della verifica dell'ammontare del beneficio in questione è la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione del credito.

Sebbene la dichiarazione dei redditi rappresenti il documento ufficiale in cui, di fatto, viene cristallizzato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, si evidenzia che l'obbligo di indicazione in fattura della relativa disciplina di riferimento consente all'Organismo Pagatore AGEA di ricostruire, in via preliminare, gli investimenti in beni strumentali nuovi relativi ai medesimi titoli di spesa allegati alla domanda di pagamento PSR.

Come illustrato nei paragrafi precedenti, la disciplina relativa agli oneri documentali previsti nel caso di fruizione del credito d'imposta in commento impone, difatti, l'obbligo di tenere traccia degli investimenti agevolabili attraverso le relative fatture di acquisto la cui causale, per espressa previsione normativa, deve contenere il riferimento all'art. 1, co. da 184 a 194 della Legge di bilancio 2020 ovvero all'art. 1, co. da 1054 a 1058 della Legge di bilancio 2021.

Ai fini del preventivo controllo del rispetto dei limiti di cumulabilità tra le misure di sostegno previste dal PSR e il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali viene attuata una procedura di verifica basata sull'incrocio dei dati risultanti dalla ricostruzione delle fatture di acquisto e di quanto indicato dal beneficiario dei pagamenti PSR in un'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

A tal riguardo, la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui all'allegato n. 1 del presente documento, consente all'Ente incaricato dell'istruttoria di reperire informazioni circa:

- l'eventuale fruizione da parte del beneficiario dei pagamenti PSR del credito d'imposta ex art. 1, co. da 184 a 194 della Legge di bilancio 2020 e/o ex art. 1, commi da 1051 a 1063, della Legge di bilancio 2021;
- l'ammontare del beneficio eventualmente spettante;
- l'ammontare del credito d'imposta eventualmente già utilizzato in compensazione ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997.

Nelle ipotesi di fruizione di entrambi i benefici in relazione alle medesime spese ammissibili, la menzionata dichiarazione deve altresì prevedere l'elenco delle fatture ovvero degli altri documenti di acquisto dei beni agevolabili già forniti o che saranno allegati a corredo della domanda di pagamento.

Attraverso l'incrocio dei dati indicati nella sovra menzionata attestazione e di quanto indicato nelle fatture di acquisto saranno, dunque, individuate le seguenti informazioni:

- sussistenza o meno di spese ammissibili sia in base a quanto previsto dalla disciplina del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, sia in base a quanto previsto dalle misure di sostegno PSR;

- ammontare del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali spettante in relazione alle medesime spese ammissibili;
- eventuale superamento del limite di cumulabilità fissato dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- ammontare del credito d'imposta spettante nel rispetto del limite di cui sopra (tenendo conto della quota eventualmente già utilizzata in compensazione).

Come anticipato, posto che la dichiarazione dei redditi rappresenta il documento ufficiale in cui, di fatto, viene cristallizzato il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi, è necessario richiedere, ai fini dei successivi controlli, il Modello Redditi SC (Società di capitali) per poter confrontare i risultati delle verifiche effettuate a monte dei pagamenti erogati nell'ambito del FEASR con quanto indicato nel quadro RU del citato modello dichiarativo.

In particolare, per quanto concerne il credito d'imposta ex art. 1, co. 184 e ss. della Legge di bilancio 2020¹⁹, saranno analizzati gli importi indicati nella sezione IV, del rigo RU120 ove, in base a quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione del Modello Redditi SC 2021 (FY 2020)²⁰ - nonché nelle istruzioni per la compilazione del Modello Redditi SP 2021 (FY 2020) e del Modello Redditi PF 2021 (FY 2020) - deve essere indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:

- la colonna 1, in relazione al codice credito H4, per gli investimenti in beni strumentali "ordinari";
- la colonna 2, in relazione al codice credito 2H, per gli investimenti in beni materiali "Industria 4.0";
- la colonna 3, in relazione al codice credito 3H, per gli investimenti in beni immateriali "Industria 4.0".

Nel caso in cui non venga rispettato il limite di cumulabilità previsto dall'allegato II del regolamento (UE) n. 1305/2013, con conseguente necessità di rideterminazione del beneficio fiscale eventualmente non utilizzato in compensazione, si procede all'analisi dei dati riportati nelle dichiarazioni dei redditi (relative al periodo d'imposta di maturazione del credito e ai periodi d'imposta successivi in caso di mancato utilizzo del credito per intero) e nei modelli F24 predisposti dal contribuente per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta.

Al riguardo, si evidenzia che con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 13.1.2021, n. 3 sono stati istituiti i seguenti codici tributo:

- "6932", identificativo del credito d'imposta per investimenti in beni materiali "ordinari";
- "6933", identificativo del credito d'imposta per investimenti in beni materiali "Industria 4.0";
- "6934" identificativo del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali "Industria 4.0";
- "6935", identificativo del credito d'imposta per investimenti in beni materiali e immateriali, ex art. 1, commi 1054 e 1055 della Legge di bilancio 2021;
- "6936," identificativo del credito d'imposta per investimenti in beni materiali "Industria 4.0", ex art. 1, commi 1056 e 1057 della Legge di bilancio 2021;
- "6937", identificativo del credito d'imposta per investimenti in beni immateriali "Industria 4.0", ex art. 1, comma 1058 della Legge di bilancio 2021.

¹⁹ Con riferimento, invece, al credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della Legge di bilancio 2021, saranno analizzati gli importi indicati nella sezione IV, del rigo RU130 ove, in base a quanto previsto nelle istruzioni per la compilazione del Modello Redditi SC 2021 (FY 2020) - nonché nelle istruzioni per la compilazione del Modello Redditi SP 2021 (FY 2020) e del Modello Redditi PF 2021 (FY 2020) - deve essere indicato l'ammontare degli investimenti realizzati nel periodo d'imposta, compilando:

o le colonne 1, 2 e 3 in relazione al codice credito L3, per gli investimenti in beni materiali e immateriali strumentali "ordinari";

o la colonna 5, in relazione al codice credito 2L, per gli investimenti in beni materiali "Industria 4.0";

o la colonna 6, in relazione al codice credito 3L, per gli investimenti in beni immateriali "Industria 4.0".

²⁰ Le istruzioni per la compilazione del Modello Redditi Sc sono reperibili - reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate, al seguente link: [istrUG61A \(agenziaentrate.gov.it\)](http://istrUG61A.agenziaentrate.gov.it).

6. INDICAZIONI SPECIFICHE SUL CONTROLLO DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ TRA PSR E DETRAZIONI EDILIZIE

La fruizione delle detrazioni "edilizie" da parte del contribuente beneficiario avviene attraverso lo scomputo delle stesse nella dichiarazione dei redditi dall'IRES.

Peraltro, con riguardo alle spese detraibili sostenute negli anni 2020 e 2021, l'art. 121 del DL n. 34 del 2020 ha "generalizzato" la possibilità di fruire del detrazione fiscale esercitando l'opzione per l'applicazione di uno sconto sul corrispettivo da parte del fornitore, oppure per la cessione a terzi (ivi compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari) di un credito di imposta corrispondente alla detrazione spettante.

Non sussistendo alcun obbligo di preventiva comunicazione delle detrazioni *de quibus* all'Agenzia delle Entrate, il principale documento utile ai fini della verifica dell'ammontare del beneficio in questione è la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di maturazione della detrazione ovvero, nel caso di applicazione di uno sconto sul corrispettivo o di cessione a terzi, il contratto di opzione per lo sconto sul corrispettivo o il contratto di cessione del credito.

Fermo quanto premesso, si ribadisce che, il presupposto per la spettanza delle detrazioni "edilizie" è l'effettivo sostenimento delle spese detraibili da cui esse discendono. Per poter documentare il sostenimento delle spese, i contribuenti sono quindi tenuti a conservare:

- i documenti di spesa (tipicamente, le fatture emesse dai soggetti che hanno effettuato gli interventi);
- i documenti con cui sono stati disposti i pagamenti (bonifici, gli assegni bancari e postali, ecc.).

Ai fini del preventivo controllo del rispetto dei limiti di cumulabilità tra le misure di sostegno previste dal PSR e le detrazioni "edilizie" viene attuata una procedura di verifica basata sull'incrocio dei dati risultanti dalla ricostruzione delle fatture/ bonifici di acquisto e di quanto indicato dal beneficiario dei pagamenti PSR nell'apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

In relazione alla detrazione per interventi di riqualificazione energetica, è necessario verificare, altresì, l'asseverazione rilasciata dai tecnici abilitati attestante, tra l'altro, il rispetto dei massimali di costo specifici.

Qualora fossero già disponibili le dichiarazioni dei redditi ai fini IRES ovvero i menzionati contratti di opzione per lo sconto sul corrispettivo o di cessione del credito, ai fini del preventivo controllo del rispetto dei limiti di cumulabilità verranno richiesti e verificati anche tali documenti.

Come anticipato, posto che la dichiarazione dei redditi ai fini IRES rappresenta il documento ufficiale in cui, di fatto, vengono cristallizzate le detrazioni edilizie, ove non disponibili alla data di effettuazione dei controlli, è necessario richiederne una copia ai fini dei successivi controlli.

In caso di applicazione dello sconto sul corrispettivo ovvero di cessione del credito, ai fini dei successivi controlli, è necessario richiedere e verificare i relativi contratti.

7. DOMANDE DI PAGAMENTO - CONTROLLO DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ

Nell'ambito delle verifiche amministrative previste dal par. 4 dell'art 48 del regolamento (UE) 809/2014, viene svolto un controllo del rispetto dei limiti di cumulabilità tra i pagamenti dello Sviluppo Rurale e le agevolazioni fiscali nella fase di istruttoria della domanda di pagamento per SAL e Saldo.

Le procedure di controllo da applicare nella fase antecedente all'erogazione dei pagamenti PSR (domanda di pagamento per SAL e Saldo) garantiscono:

- individuazione della sussistenza di agevolazioni fiscali (sotto forma di crediti d'imposta o di altra natura) spettanti sui medesimi titoli di spesa connessi alla domanda di pagamento PSR;
- verifica del rispetto del limite di cumulabilità.

I controlli sono svolti sulla base delle dichiarazioni e della documentazione fiscale fornita dal beneficiario in allegato alle domande di pagamento presentate.

7.1 Adempimenti per i beneficiari

Per la corretta definizione dell'importo erogabile a conclusione dei controlli di ammissibilità delle domande di pagamento, i beneficiari sono tenuti a sottoscrivere ed allegare alla domanda di pagamento una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il rispetto dei limiti posti dalla regolamentazione comunitaria sopra richiamata. Il fac-simile della dichiarazione è riportato in allegato 1.

In particolare, il beneficiario deve dichiarare di aver usufruito o non aver usufruito di agevolazioni fiscali connesse agli investimenti oggetto della richiesta di pagamento. A tal fine, dichiara eventualmente il tipo di agevolazione fiscale richiesta, la misura del beneficio fiscale riconosciuta sulle stesse spese ammissibili alle misure di sostegno PSR e l'importo complessivo oggetto dell'agevolazione.

Inoltre, in funzione del tipo di agevolazione nazionale della quale il beneficiario ha usufruito o intende usufruire il beneficiario sarà chiamato a fornire la documentazione necessaria agli Enti istruttori per eseguire i controlli previsti. Nel successivo paragrafo è contenuto l'elenco dei documenti che sono oggetto di verifica.

I controlli svolti dagli Enti Istruttori, vengono documentati attraverso la compilazione della specifica checklist in allegato n.2 alle presenti istruzioni.

7.2 Modalità di Controllo e documenti oggetto di valutazione

Nelle tabelle seguenti, per ciascuna delle forme di agevolazione di carattere fiscale descritte nei precedenti paragrafi, è riportato l'elenco dei documenti oggetto di valutazione e le modalità di controllo previste nella fase antecedente all'erogazione dei pagamenti PSR – istruttoria domanda di pagamento per SAL e Saldo (controlli amministrativi al 100%)

Ambito	Documenti oggetto di valutazione	Modalità di controllo
<p>Super e Iper-ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotta, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del DL 34/2019 e ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Dichiarazione dei Redditi IRES (Modello Redditi SC); c. Giustificativi di Spesa.</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Verifica della presenza dei giustificativi di spesa per gli investimenti oggetto di agevolazione; 3. Verifica degli importi indicati nella Dichiarazione dei Redditi; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile.</p>
<p>Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Giustificativi di Spesa.</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Verifica della presenza dei giustificativi di spesa per gli investimenti oggetto di agevolazione e controllo della presenza della dicitura obbligatoria prevista dalla normativa di riferimento; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile.</p>
<p>Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Giustificativi di Spesa.</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Verifica della presenza dei giustificativi di spesa per gli investimenti oggetto di agevolazione e controllo della presenza della dicitura obbligatoria prevista dalla normativa di riferimento; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile.</p>
<p>Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Ricevuta AdE attestante la fruibilità del credito d'imposta; c. Dichiarazione dei redditi, quadro RU (ove disponibile alla data del controllo).</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nella ricevuta dell'AdE; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento; 5. Determinazione del contributo massimo concedibile; 6. Verifica della corretta indicazione del credito nella dichiarazione dei redditi (ove disponibile alla data del controllo).</p>

<p>Credito d'imposta R&S di cui all'art. 3 del D.L. n. 145 del 2013</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Relazione tecnica asseverata (ove disponibile); c. Certificazione della documentazione contabile (società di revisione); d) Dichiarazioni dei Redditi relative ai periodi d'imposta di maturazione del credito.</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nella relazione tecnica e/o certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e di quanto indicato nei modelli dichiarativi; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile; 5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.</p>
<p>Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Relazione tecnica asseverata; c. Certificazione della documentazione contabile (società di revisione).</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nella relazione tecnica e/o certificazione rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Determinazione del contributo massimo concedibile; 5. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.</p>
<p>Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Documenti di spesa (fatture fornitori); c. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. d. Asseverazione tecnico abilitato.</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.</p>
<p>Detrazioni per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Documenti di spesa (fatture fornitori); c. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. d. Asseverazione tecnico abilitato.</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto; 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.</p>
<p>Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019</p>	<p>a. Autodichiarazione; b. Documenti di spesa (fatture fornitori); c. Bonifici acquisto, assegni bancari o postali, ecc. d. Asseverazione tecnico abilitato (per i soli interventi di efficienza energetica sulle facciate).</p>	<p>1. Verifica presenza e completezza della autodichiarazione; 2. Riscontro dei dati indicati nell'autodichiarazione con quelli indicati nelle fatture e nei documenti di acquisto (ove disponibile è utile verificare anche l'asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato); 3. Determinazione dell'importo oggetto di agevolazione; 4. Verifica del non superamento dell'aliquota massima prevista dal regolamento e del valore complessivo dell'investimento.</p>

8. ALLEGATI

Allegato 1 – Fac – simile dichiarazione Atto Notorio sottoscritto dal beneficiario

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (rilasciata ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

OGGETTO: Rispetto dei limiti alla cumulabilità delle sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili con gli aiuti concessi dal PSR 2014-2020.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il
_____, C.F. _____, residente in
_____, Prov. di (___), in qualità di legale rappresentante di _____
con sede legale in _____, Prov. di (___), C.F./P. IVA n. _____ e
titolare della domanda di pagamento n. _____

CONSAPEVOLE

- che gli aiuti concessi dal PSR 2014-2020 sono cumulabili con le sovvenzioni a carattere fiscale aventi ad oggetto i medesimi costi agevolabili in base al PSR nel limite delle specifiche aliquote massime di aiuto previste dalle varie Misure del PSR e riportate nell'Allegato II del Reg. UE 1305/2013 e comunque nel limite massimo del costo totale dell'investimento oggetto dell'agevolazione;

- delle sanzioni penali e civili, nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 28/12/2000, sotto la propria responsabilità,

DICHIARA

(barrare la casella corrispondente al caso concreto)

- di non aver usufruito, nel corso del periodo 2014 - 2021, di agevolazioni fiscali riconosciute in relazione ai titoli di spesa allegati alla domanda di pagamento PSR citata nelle premesse e di essere consapevole, che una volta ottenuto il contributo da parte di AGEA, non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d'imposta o altra agevolazione fiscale, nel caso in cui per gli stessi sia stato raggiunto il massimale previsto dall'allegato II al Regolamento UE 1305/2013;
- di aver usufruito nel corso del 2014 - 2021 del credito d'imposta/detrazione _____²¹ previsto/a dall'art. _____ del/della _____ relativamente ai titoli di spesa allegati alla domanda di pagamento PSR.

A tal fine, dichiara:

²¹ Inserire, a seconda della fattispecie, l'agevolazione fiscale avente ad oggetto i medesimi costi agevolabili dai PSR e il relativo riferimento normativo:

- i. Super e Iper ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del DL 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2016;
- ii. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 160/2019;
- iii. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 178/2020;
- iv. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, co. 98 e ss., della L. 208/2015;
- v. Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013;
- vi. Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 198-209 della L. 160/2019;
- vii. Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 14, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013;
- viii. Detrazione per interventi antisismici e Sisma bonus acquisti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013;
- ix. Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019;
- x. altro (specificare).

- di aver beneficiato dell'agevolazione prevista dall'art. _____ del/della _____, in misura pari al _____% e per un importo calcolato di _____ euro (Allegare documentazione richiesta in nota)²²;
- di aver già utilizzato il credito d'imposta ex art. _____ della _____ in compensazione orizzontale, per un importo pari a _____ euro;
- di aver già beneficiato della detrazione _____ ex art. _____ del/della _____ nel²³:
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____ euro;
 - Modello Unico SC/Redditi SC _____ (periodo d'imposta _____), per un importo pari a _____ euro.
- di essere consapevole che AGEA procederà alla liquidazione del contributo PSR per la quota restante fino al raggiungimento del massimale previsto dall'allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013 e comunque nel limite massimo del costo complessivo dell'investimento;
- di essere altresì consapevole che per tale spesa non potrà più avvalersi del beneficio previsto dal credito d'imposta o altra agevolazione fiscale nel caso in cui la stessa raggiunga il massimale previsto dall'allegato II al Regolamento UE 1305/2013.

Il sottoscritto dichiara, altresì:

- di essere a conoscenza che, ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 445/2000, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato, qualora l'Amministrazione, a seguito di controllo, riscontri la non veridicità del contenuto della presente dichiarazione;

²² Con riferimento alle agevolazioni di cui ai precedenti punti i, ii e iii allegare la seguente documentazione:

- le fatture di acquisto dei beni agevolabili da parte del fornitore;
- (per l'agevolazione di cui al punto i) Dichiarazione/i dei redditi relative ai periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione.

Con riferimento all'agevolazione di cui al precedente punto iv allegare la seguente documentazione:

- Ricevuta rilasciata dall'Agenzia delle Entrate attestante la fruibilità del credito d'imposta;
- Dichiarazione dei redditi relativa al periodo/i d'imposta di fruizione dell'agevolazione (ove disponibile/i).

Con riferimento all'agevolazione di cui ai precedenti punto v e vi allegare la seguente documentazione:

- Relazione tecnica asseverata;
- Certificazione della documentazione contabile rilasciata dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- (per l'agevolazione di cui al punto v) Dichiarazione/i dei redditi relative ai periodi d'imposta di fruizione dell'agevolazione.

Con riferimento alle agevolazioni di cui ai precedenti punti vii, viii e ix allegare la seguente documentazione:

- Documenti di spesa (fatture fornitori);
- Documenti di acquisto (bonifici, assegni bancari o postali, ecc);
- Asseverazione tecnico abilitato (ove disponibile);
- Dichiarazione/i dei redditi relativa al periodo/i d'imposta di fruizione dell'agevolazione (ove disponibile/i).

²³ Allegare la/e Dichiarazione/i dei redditi relativa/e al periodo/i d'imposta di fruizione dell'agevolazione.

- di essere consapevole che nel caso di presentazione di false prove al fine di ricevere il sostegno oppure di omissione per negligenza delle necessarie informazioni, ai sensi degli artt. 21 e 35 del Regolamento (UE) 640/2014 e dell'art. 51.2 Reg. (UE) 809/2014, è prevista l'esclusione dal finanziamento, fatte salve le ulteriori sanzioni previste dalle leggi;
- di essere informato che, ai sensi e per gli effetti del Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR), i dati raccolti tramite la presente dichiarazione saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito e per le finalità del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e con le modalità previste dalla "Informativa generale privacy" reperibile nel sito _____

Data

Firma del Rappresentante legale

Allegare copia fotostatica del documento d'identità in corso di validità (ai sensi dell'art. 38 "Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze" del DPR 28 dicembre 2000 n. 445)

Allegato 2 – Fac-simile Checklist per la verifica dei limiti di cumulabilità

Protocollo	VERIFICA LIMITI CUMULO CON AGEVOLAZIONI NAZIONALI REG. (UE) n.1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014
Domanda di Sostegno <input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>	Domanda di Pagamento <input style="width: 90%; height: 20px;" type="text"/>
CHECK LIST PER LA VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI PREVISTI DAL PSR CON ALTRE AGEVOLAZIONI NAZIONALI DI CARATTERE FISCALE (riferimento nota dei Servizi della Commissione UE prot. Ares(2020) 6839797 del 17 novembre 2020)	
DATI IDENTIFICATIVI DEL RICHIEDENTE	
CUAA (CODICE FISCALE) <input style="width: 150px;" type="text"/>	PARTITA IVA <input style="width: 150px;" type="text"/>
DATI IDENTIFICATIVI DELL'INVESTIMENTO	
Misura: _____	_____
Sottomisura: _____	_____
Tipologia intervento: _____	_____
Intervento: _____	_____
Sottointervento: _____	_____
Voci di spesa: _____	_____
APPLICABILITÀ DELLA VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI PREVISTI DAL PSR CON ALTRE AGEVOLAZIONI NAZIONALI DI CARATTERE FISCALE	
Il beneficiario ha usufruito * <input type="checkbox"/>	Il beneficiario NON ha usufruito <input type="checkbox"/>
di agevolazioni fiscali previste dalla normativa nazionale relativamente agli investimenti oggetto della domanda di sostegno/ pagamento indicata in intestazione.	
Riferimenti della valutazione tecnica	Protocollo n. <input style="width: 100px;" type="text"/> data <input style="width: 100px;" type="text"/>
* in caso di applicabilità della verifica sul cumulo compilare la sezione n.1 della checklist	
SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI PREVISTI DAL PSR	
Funzionario responsabile	<input style="width: 300px;" type="text"/>
Codice fiscale	<input style="width: 150px;" type="text"/>
data	<input style="width: 100px;" type="text"/> Firma <input style="width: 150px;" type="text"/>
NOTA <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>	

	<p>VERIFICA LIMITI CUMULO CON AGEVOLAZIONI NAZIONALI</p> <p>REG. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013</p> <p>REG. (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17/07/2014</p>																																																
<p>Domanda di Sostegno</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>	<p>Domanda di Pagamento</p> <div style="border: 1px solid black; height: 20px; width: 100%;"></div>																																																
SCHEMA VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI PREVISTI DAL PSR																																																	
Misura:	4.1																																																
Sottomisura:	4.1.1																																																
Tipologia intervento:																																																	
Intervento:																																																	
Sottointervento:																																																	
Voci di spesa:	Acquisto Macchine ed Attrezzi																																																
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 60%;">Ambito</th> <th style="width: 15%;">valore dell'investimento</th> <th style="width: 15%;">% agevolazione fiscale</th> <th style="width: 10%;">allegati verificati</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>L. Super e Iper ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del D.L. 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2015.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>M. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 208/2015.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>N. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 208/2015.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>O. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, co. 98 e ss. della L. 208/2015.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>P. Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Q. Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 196-209 della L. 160/2009.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>R. Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 34, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>S. Detrazione per interventi antisismici e Sisma bonus acquisiti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>T. Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>U. altro (specificare)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>TOTALE</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">€</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Ambito	valore dell'investimento	% agevolazione fiscale	allegati verificati	L. Super e Iper ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del D.L. 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2015.				M. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 208/2015.				N. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 208/2015.				O. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, co. 98 e ss. della L. 208/2015.				P. Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013.				Q. Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 196-209 della L. 160/2009.				R. Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 34, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013.				S. Detrazione per interventi antisismici e Sisma bonus acquisiti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013.				T. Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019.				U. altro (specificare)				TOTALE	-	€	
Ambito	valore dell'investimento	% agevolazione fiscale	allegati verificati																																														
L. Super e Iper ammortamento ex art. 1, co. 91 ss. della L. 208/2015, reintrodotti, da ultimo, per il 2019, dall'art. 1 del D.L. 34/2019 ed ex art. 1, co. 9-13 della L. n. 232 del 2015.																																																	
M. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 184 e ss. della L. 208/2015.																																																	
N. Credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi ex art. 1, co. 1051 e ss. della L. 208/2015.																																																	
O. Credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno ex art. 1, co. 98 e ss. della L. 208/2015.																																																	
P. Credito d'imposta R&S ex art. 3 del D.L. n. 145 del 2013.																																																	
Q. Credito d'imposta R&S, Innovazione e Design ex art. 1, co. 196-209 della L. 160/2009.																																																	
R. Detrazione d'imposta per interventi di riqualificazione energetica (c.d. "Ecobonus") ex art. 1, co. 344 - 349 della L. n. 296 del 2006 e art. 34, co. 1 del D.L. n. 63 del 2013.																																																	
S. Detrazione per interventi antisismici e Sisma bonus acquisiti ex art. 16, co. 1-bis e ss. del D.L. n. 63 del 2013.																																																	
T. Bonus facciate ex art. 1, commi 219 a 223 della L. n. 160 del 2019.																																																	
U. altro (specificare)																																																	
TOTALE	-	€																																															
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 30%;">Voce di spesa</th> <th style="width: 15%;">Valore dell'investimento</th> <th style="width: 15%;">% cofinanziamento all. 8 della legge 31/03/13</th> <th style="width: 15%;">importo contributo a valere su PSR</th> <th style="width: 25%;">importo liquidabile</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Acquisto Macchine ed Attrezzi</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Voce di spesa	Valore dell'investimento	% cofinanziamento all. 8 della legge 31/03/13	importo contributo a valere su PSR	importo liquidabile	Acquisto Macchine ed Attrezzi																																										
Voce di spesa	Valore dell'investimento	% cofinanziamento all. 8 della legge 31/03/13	importo contributo a valere su PSR	importo liquidabile																																													
Acquisto Macchine ed Attrezzi																																																	
ESITO DELLA VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI PREVISTI DAL PSR																																																	
<p>A conclusione dei controlli eseguiti, risulta che il contributo concesso a valere sul PSR cumulato con le agevolazioni fiscali richieste</p> <p>RISPETTA <input type="checkbox"/> NON RISPETTA <input type="checkbox"/></p> <p>I limiti di contribuzione fissati dall'allegato 8 del regolamento (UE) n. 1305/2013 ed è contenuto nel limite massimo del costo totale dell'investimento oggetto della domanda di sostegno indicata in istestazione.</p>																																																	
SOTTOSCRIZIONE DELLA CHECK-LIST DI VERIFICA DEI LIMITI DI CUMULABILITÀ DEI SOSTEGNI PREVISTI DAL PSR																																																	
Funzionario responsabile	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>																																																
Codice fiscale	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>																																																
data	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>																																																
Firma	<div style="border-bottom: 1px solid black; width: 100%;"></div>																																																
<p>NOTA</p> <div style="border: 1px solid black; height: 100px; width: 100%;"></div>																																																	

Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020
regolamento (UE) n 1305/2013

**Istruzioni per la verifica delle
condizioni artificiali**

(art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013)

vers. 1.0 – gennaio 2022

Sommario

1. PREMESSA	3
2. CAMPO DI APPLICAZIONE	3
3. QUADRO NORMATIVO	4
4. PROCEDURA DI CONTROLLO	5
4.1 Individuazione dei beneficiari potenzialmente a rischio di creazione di condizioni artificiali	5
4.2 Verifica, nell'ambito delle attività di controllo ex post, delle potenziali condizioni artificiali create dai beneficiari.....	6
4.3 Applicazione del provvedimento di esclusione dal contributo FEASR.....	8
4. ALLEGATI	9
Allegato 1 - Check list per la verifica delle condizioni artificiali.....	9

1. PREMESSA

La normativa unionale prevede che non sono concessi aiuti comunitari alle persone fisiche o giuridiche per le quali sia accertato che hanno creato artificialmente le condizioni richieste per l'ottenimento di benefici previsti dalle misure finanziate dal FEASR.

Nell'ambito dei controlli dei quali è responsabile l'Organismo Pagatore AGEA, al fine di accertare l'eventuale creazione da parte dei beneficiari di condizioni artificiose, sulla base dei criteri stabiliti dalla Corte di giustizia europea (CGUE) sull'applicazione delle clausole antielusione (cfr. es. caso C-434/12 Stancheva sila), i progetti finanziati nell'ambito delle misure dello Sviluppo Rurale sono sottoposte alla valutazione di specifiche circostanze quali l'esistenza di legami giuridici, economici e/o parentali tra le persone coinvolte in progetti di investimento simili finanziati nell'ambito dello stesso bando, o altri elementi che dimostrano l'esistenza di un coordinamento intenzionale tra tali persone (ad es. vincoli di tipo geografico, economico, funzionale e legale) creati artificialmente al fine di ottenere il sostegno comunitario.

Al fine di garantire una sistematica applicazione dei metodi di verifica delle condizioni artificiose, nel presente documento sono descritte le procedure che il personale incaricato dei controlli dovrà adottare al fine di accertare ogni potenziale rischio per il fondo comunitario derivante dalla creazione artificiosa di condizioni necessarie per l'ottenimento dei fondi comunitari in ambito FEASR.

Le istruzioni operative riguardano in particolare:

- la procedura di individuazione, sulla base di specifici indicatori di rischio (bandierine rosse), delle domande interessate da potenziali condizioni artificiose
- la compilazione di una specifica checklist da utilizzare in fase di controllo ex post per la verifica delle condizioni artificiose.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti istruzioni definiscono le modalità operative per la verifica dell'esistenza di condizioni artificiose nell'ambito delle misure non connesse a superfici ed animali del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 ai sensi del Reg. (UE) n 1305/2013. La procedura operativa si attua nell'ambito dei controlli ex di cui all'art. 52 del regolamento (UE) 809/2014.

3. QUADRO NORMATIVO

Si riporta di seguito un elenco della normativa unionale di riferimento.

- Regolamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 7 luglio 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il sistema di integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;

Altri documenti di orientamento ai quali si è fatto riferimento nella stesura della procedura sono:

- Guidance Document on Control and Penalty rules in Rural Development (Documento di orientamento sulle norme di controllo e sanzione nello sviluppo rurale);
- Corte di giustizia europea (CGUE) criteri per l'applicazione delle clausole antielusione (caso C-434/12 Slancheva Sila)

4. PROCEDURA DI CONTROLLO

Il controllo delle condizioni artificiali eseguito nell'ambito dei controlli ex post svolti a norma dell'art. 52 del regolamento (UE) 809/2014 si articola in tre fasi:

1. individuazione dei beneficiari potenzialmente a rischio di creazione di condizioni artificiali, il cui elenco viene costituito annualmente sulla base di indicatori di rischio (bandierine rosse) associate all'esito negativo dei controlli di alcuni criteri di ammissibilità, la cui verifica viene svolta nell'ambito della fase di istruttoria delle domande di sostegno e pagamento;
2. verifica, nell'ambito delle attività di controllo ex post, delle potenziali condizioni artificiali create dai beneficiari. I controlli svolti in questa fase prevedono la compilazione della checklist in allegato 1 alla procedura;
3. applicazione del provvedimento di esclusione dal contributo FEASR in caso di accertamento della realizzazione da parte del beneficiario oggetto di controllo di una condizione artificialmente creata per soddisfare i criteri di ammissibilità previsti per l'ottenimento del contributo.

4.1 Individuazione dei beneficiari potenzialmente a rischio di creazione di condizioni artificiali

L'Organismo Pagatore AGEA, esegue nell'ambito dei controlli amministrativi delle domande di sostegno e pagamento, in modo sistematico (al 100%), la verifica di criteri di ammissibilità che risultano connessi alla potenziale creazione di condizioni artificiali. In particolare, nell'ambito delle istruttorie amministrative vengono effettuati i seguenti controlli:

- Verifica della disponibilità degli immobili;
- Verifica del mantenimento dei requisiti di ammissibilità soggettivi;
- Presenza e completezza del Piano di Sviluppo Aziendale;
- Controlli di Coerenza dei dati dichiarati nel Piano Aziendale sulla base di banche dati di riferimento in particolare in relazione alle rese ed ai prezzi unitari di vendita (banca dati ISMEA);
- Verifica del rispetto delle norme in materia di appalti con particolare riferimento al frazionamento artificioso di contratti che superano le soglie previste dalle procedure di gara;
- Divieto di frazionamento di aziende preesistenti in ambito familiare;
- Verifica della tipologia dei costi richiesti a rimborso;
- Verifica di impresa unica in caso di aiuti in de minimis;
- Verifica di imprese collegate e associate in caso di controllo del requisito di ammissibilità per lo status di PMI;

Ai fini della costituzione dell'elenco dei beneficiari da considerare a rischio di potenziale creazione di condizioni artificiali, nell'ambito dei progetti che costituiscono la popolazione per la selezione del campione ex post per l'anno di riferimento, vengono valutati gli esiti dei controlli per i criteri di ammissibilità sopra descritti, eseguiti nel corso dell'istruttoria delle domande di sostegno e pagamento ad essi collegati.

Alle aziende alle quali risulta associato un esito negativo per uno o più dei criteri selezionati e che non risultano quindi già escluse dal pagamento a causa del mancato rispetto dei criteri di ammissibilità, viene assegnato un particolare indice di rischio (bandierina rossa) connesso alla potenziale esistenza di condizioni artificiali.

Inoltre, sono incluse nel campione per i controlli ex post dell'anno solare di riferimento, le domande per le quali a seguito di rilievi degli Organismi comunitari e nazionali incaricati dei controlli sui fondi comunitari, viene segnalata l'esistenza di potenziali condizioni artificiali connesse ad uno tra i seguenti elementi:

- localizzazione dell'azienda;
- esistenza di legami parentali;

- esistenza di legami economici rilevabili sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite nel corso dei controlli eseguiti;
- esistenza di vincoli funzionali;

Le aziende selezionate sulla base della valutazione dei criteri di ammissibilità e quelle oggetto di segnalazione da parte di Organismi comunitari e nazionali sono incluse nel campione ex post allo scopo di eseguire i necessari approfondimenti circa i potenziali rischi individuati.

4.2 Verifica, nell'ambito delle attività di controllo ex post, delle potenziali condizioni artificiali create dai beneficiari

Le aziende individuate sulla base dei criteri riportati al precedente paragrafo vengono incluse nel campione selezionato per i controlli ex post da realizzare nell'anno di riferimento. Nella fase del controllo ex post oltre agli ordinari controlli eseguiti per verificare il rispetto degli impegni contemplati dall'articolo 71 del regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale, saranno realizzati approfondimenti specifici connessi ai seguenti elementi:

1. Localizzazione dell'azienda

1.a – Accertamento dell'esistenza di più beneficiari legalmente indipendenti, che partecipano allo stesso bando, che hanno la loro sede legale o operativa allo stesso indirizzo o utilizzano superfici agricole e strutture comuni (terreni; uffici; locali, depositi, ecc.)

2. Esistenza di legami parentali rilevabili sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite nel corso del controllo

"2.a - Accertamento di legami parentali (es. medesimo cognome):

- tra i soggetti coinvolti in progetti di investimento analoghi finanziati nell'ambito dello stesso bando;
- tra beneficiari di domande presentate nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per progetti cofinanziati nell'ambito dello stesso bando."

In caso di accertamento di legami di natura geografica e parentale, nel caso di aziende aderenti allo stesso bando, accertamento di condizioni artificiali connesse ad uno dei seguenti requisiti

3. Esistenza di legami economici rilevabili sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite nel corso del controllo

3.a - Esistenza di rapporti commerciali esclusivamente o quasi esclusivamente tra due o più società coinvolte nella realizzazione di progetti analoghi (es. fatture emesse verso le stesse società; dubbi su congruità dei prezzi esposti);

3.b – In caso di rapporti commerciali tra le aziende collegate accertamento dell'assenza di prove del flusso di cassa per il pagamento delle fatture;

4. Esistenza di vincoli funzionali

4.a - Accertamento dell'esistenza di aziende che hanno scopi produttivi e/o commerciali identici o altamente complementari (es. una produce, l'altra vende i prodotti)

4.b – Esistenza di vincoli giuridici tra le persone coinvolte (es. medesimi rappresentanti legali o figure apicali delle compagnie sociali; medesime sedi sociali ed indirizzi sedi amministrative)

- 4.c - Evidenza della suddivisione di un progetto cofinanziato di dimensioni rilevanti in molti progetti più piccoli identici finanziati nell'ambito dello stesso bando
- 4.d - Accertamento di Imprese collegate o associate beneficiarie nell'ambito dello stesso bando (elementi desumibili dalla visura camerale)

ulteriori approfondimenti riguardano

- **5. Elementi specifici di rischio connessi ai bandi regionali quali ad esempio la tipologia di beneficiario o i massimali di aiuto**

Nella tabella seguente, viene riepilogato, a titolo non esaustivo, l'elenco dei documenti che potranno essere oggetto di valutazione nel corso del controllo

Tipologia	Documentazione da acquisire
1. Localizzazione dell'azienda	<ul style="list-style-type: none"> - Riprese fotografiche dei beni oggetto di finanziamento - Planimetria aziendale con delimitazione delle strutture condotte dal beneficiario in relazione ad altre condotte da soggetti confinanti o limitrofi; - Visure storiche catastali per i terreni e fabbricati
2. Esistenza di legami parentali rilevabili sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite nel corso del controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Documenti di identità; - Visure storiche camera di commercio
3. Esistenza di legami economici rilevabili sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite nel corso del controllo	<ul style="list-style-type: none"> - Fatture e Registri IVA per acquisti e vendite.
4. Esistenza di vincoli funzionali	<ul style="list-style-type: none"> - Visure Camerali e certificati di proprietà dei terreni e dei fabbricati
5. Elementi specifici connessi ai bandi regionali quali ad esempio la tipologia di beneficiario o i massimali di aiuto	<ul style="list-style-type: none"> - Piano di Sviluppo Aziendale; - Dichiarazioni allegate alle domande di sostegno e pagamento; - Checklist controlli amministrativi svolti dall'Ente competente sulle domande di sostegno e pagamento

L'esecuzione dei controlli descritti ai punti precedenti verrà formalizzata attraverso la compilazione della checklist riportata in allegato 1 della presente procedura. La checklist costituisce parte integrante del verbale di controllo ex post.

4.3 Applicazione del provvedimento di esclusione dal contributo FEASR

In caso di conferma dell'esistenza di condizioni artificialmente create dal beneficiario per l'ottenimento di contributi comunitari, il funzionario responsabile della verifica è tenuto ad applicare l'esclusione totale del contributo concesso.

4. ALLEGATI

Allegato 1 - Check list per la verifica delle condizioni artificiose

		CHECK LIST verifica condizioni artificiose art. 60 del regolamento (UE) n. 1306/2013		
ELEMENTI DI VERIFICA		NP	SI	NO
1. Localizzazione dell'azienda				
1.a - Accertamento dell'esistenza di più beneficiari legalmente indipendenti, che partecipano allo stesso bando, che hanno la loro sede legale o operativa allo stesso indirizzo o utilizzano superfici agricole e strutture comuni (terreni; uffici; locali, depositi, ecc.)				
<i>Note ed evidenze raccolte</i>				
2. Esistenza di legami parentali rilevabili sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite nel corso del controllo				
2.a - Accertamento di legami parentali (es. medesimo cognome): - tra i soggetti coinvolti in progetti di investimento analoghi finanziati nell'ambito dello stesso bando; - tra beneficiari di domande presentate nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale per progetti cofinanziati nell'ambito dello stesso bando.				
<i>Note ed evidenze raccolte</i>				
In caso di accertamento di legami di natura geografica e parentale, nel caso di aziende aderenti allo stesso bando, accertamento di condizioni artificiose connesse ad uno dei seguenti requisiti				
3. Esistenza di legami economici rilevabili sulla base dei documenti e delle informazioni acquisite nel corso del controllo				
3.a - Esistenza di rapporti commerciali esclusivamente o quasi esclusivamente tra due o più società coinvolte nella realizzazione di progetti analoghi (es. fatture emesse verso le stesse società; dubbi su congruità dei prezzi esposti);				
3.b - In caso di rapporti commerciali tra le aziende collegate accertamento dell'assenza di prove del flusso di cassa per il pagamento delle fatture;				
<i>Note ed evidenze raccolte</i>				
4. Esistenza di vincoli funzionali				
4.a - Accertamento dell'esistenza di aziende che hanno scopi produttivi e/o commerciali identici o altamente complementari (es. una produce, l'altra vende i prodotti)				
4.b - Esistenza di vincoli giuridici tra le persone coinvolte (es. medesimi rappresentanti legali o figure apicali delle compagini sociali; medesime sedi sociali ed indirizzi sedi amministrative)				
4.c - Evidenza della suddivisione di un progetto cofinanziato di dimensioni rilevanti in molti progetti più piccoli identici finanziati nell'ambito dello stesso bando				
4.d - Accertamento di imprese collegate o associate beneficiarie nell'ambito dello stesso bando (elementi desumibili dalla visura camerale)				
<i>Note ed evidenze raccolte</i>				
5. Elementi specifici (riferimento al bando specifico oggetto di adesione)				
5.a - Soggetti beneficiari				
5.b - Massimali di Investimento				
5.c - M Altro (specificare)				
<i>Note ed evidenze raccolte</i>				
CONCLUSIONI				